



**LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**  
**SEGRETERIA POLITICA FEDERALE**



---

## **SCUOLE QUADRI - BOLZANO**

**25 SETTEMBRE 2010**

### **LE ULTIME RIFORME DELLE PENSIONI**

### **COLLEGATO LAVORO: ARBITRATO E CONCILIAZIONE**

**On. Antonio Magri**  
**Segreteria Politica Federale – Lega Nord**  
**Lavoro e Previdenza**

## INDICE

### Introduzione

- 1 Cenni storici sulla previdenza obbligatoria in Italia**
- 2 La stagione delle riforme pensionistiche (1992-2010)**
  - 1992. La riforma Amato**
  - 1995. La riforma Dini**
  - 1997. La riforma Prodi**
  - 2004. la riforma Maroni**
  - 2007. La riforma Prodi-Damiano**
  - 2009. la riforma Sacconi-Brunetta**
- 3 La riforma Tremonti**
- 4 Le finestre delle pensioni**
- 5 L'età di pensionamento in Italia**
- 6 L'età pensionabile delle donne**
- 7 I coefficienti di trasformazione**
- 8 Modalità di calcolo della pensione annua**
- 9 In futuro pensioni sempre più povere**
- 10 Cronistoria dell'aumento dei contributi pensionistici**
- 11 La perequazione automatica delle pensioni**
- 12 Il drenaggio fiscale**
- 13 Serie storica dell'inflazione media ISTAT degli ultimi 10 anni**
- 14 La nostra spesa pensionistica è la più bassa d'Europa**
- 15 Bassi salari = basse pensioni**
- 16 I contributi previdenziali versati dagli extracomunitari**
- 17 La stretta sull'assegno sociale versato agli extracomunitari**
- 18 Tutte le pensioni INPS**
- 19 Le gabbie salariali**
- 20 Collegato lavoro: arbitrato e conciliazione**

## **Introduzione**

L'ultima riforma delle pensioni, quella approvata nel mese di luglio di quest'anno dal Parlamento italiano, fa parte di una serie di riforme che, a partire dal 1992 fino ad oggi, sono state adottate con il pretesto di contenere la spesa pensionistica.

Eppure la nostra spesa pensionistica non è la più alta d'Europa, come vogliono farci credere, bensì è la spesa tra le più basse d'Europa.

Questo perché i confronti con gli altri paesi europei, che ci vengono propinati in tutte le salse, non tengono in alcun conto che una buona parte della spesa previdenziale italiana è sostanzialmente spesa assistenziale, ed andrebbe perciò distinta da quella veramente previdenziale.

Che dire poi del fatto che in alcuni paesi europei il carico fiscale sulle pensioni è praticamente pari a zero, mentre in Italia circa un terzo del gettito Irpef proviene dai redditi dei pensionati? A nostro giudizio, confronti credibili dovrebbero essere effettuati con parametri credibili.

Il risultato delle riforme che abbiamo vissuto in questo ultimo ventennio è che le nostre pensioni in futuro saranno sempre più povere.

E' ora di pensare seriamente ad una controriforma del nostro sistema previdenziale, se non vogliamo ritrovarci in futuro con una popolazione di pensionati con redditi al limite della soglia della povertà.

Quanto qui segue, anche se esposto in modo molto sintetico, ha appunto lo scopo di attirare la nostra attenzione su questo aspetto molto critico del nostro sistema previdenziale.

Già, oggi molte voci di pensionati pervengono al nostro movimento, supplicandoci di fare qualcosa...

Alla fine di questo documento, ho accennato a due temi dedicati al dibattito politico di questi giorni: le gabbie salariali e il collegato lavoro- arbitrato

Le gabbie salariali sono un cavallo di battaglia ormai ventennale della Lega Nord, ma sempre attuale, visto anche il recente richiamo della Banca Centrale Europea al nostro paese. Con questo richiamo la BEI invita l'Italia ad adottare una flessibilità contrattuale per accrescere la produttività e la competitività del nostro sistema produttivo.

Infine il collegato lavoro con la parte che riguarda l'arbitrato, un argomento che ultimamente si è prestato a molte polemiche politiche e sindacali strumentali.

Antonio Magri

## CENNI STORICI SULLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN ITALIA

L'attuale ordinamento previdenziale italiano muove i primi passi dopo l'unità d'Italia con l'affermarsi della rivoluzione industriale. Prima della rivoluzione industriale gli anziani erano a totale carico della famiglia ed ai poveri provvedevano le congregazioni di carità oppure la beneficenza pubblica e privata.

**I primi passi verso la previdenza obbligatoria furono compiuti nel settore degli infortuni sul lavoro.**

**1861.** Infatti nel **1861** fu istituita la Cassa Invalidità per la gente di mare, il cui finanziamento però era interamente a carico degli equipaggi, senza alcuna partecipazione degli armatori.

**1883.** Nel **1883** venne istituita la Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro, per offrire ai datori di lavoro la possibilità di assicurare al minor costo i propri lavoratori; l'assicurazione però rimaneva facoltativa. Nel 1933 la Cassa nazionale infortuni assunse il nome, che tuttora mantiene, di **INAIL** (Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni).

**1898.** Con la legge n. 80 del 17 marzo 1898 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai occupati presso terzi nell'industria divenne obbligatoria, con contributi a totale carico del datore di lavoro. Nel **1917** la tutela contro gli infortuni sul lavoro fu estesa anche al settore agricolo.

**Nel settore delle pensioni, invece, il primo sistema previdenziale italiano in assoluto si ha solo nel 1895.**

**1895.** A questo anno risale la prima raccolta organica delle disposizioni sulle pensioni del personale statale: Testo Unico del Regio Decreto 21 febbraio 1895, n.70, riordinato in seguito nel Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato dal DPR 29 dicembre 1973, n.1092.

Prima, negli anni immediatamente successivi all'unità d'Italia (1864-1865), il Regno d'Italia aveva recepito la legislazione piemontese sulle pensioni ai dipendenti civili e militari dello Stato.

**1898.** Per i dipendenti privati bisogna invece attendere la Legge 17 luglio 1898, n. 350, che istituisce la "**Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai**". Si tratta di una assicurazione volontaria, finanziata dai contributi pagati dai dipendenti, integrata da un contributo di incoraggiamento da parte dello Stato e dal contributo, anch'esso libero, degli imprenditori.

**1919.** Nel 1919 viene istituita l'**Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)** per i dipendenti dell'industria e dell'agricoltura, presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali – CNAS, (EX Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia), che in seguito, con Regio Decreto Legge 27 marzo 1933, n. 371, assumerà la denominazione di **INFPS** (Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale, costituito in ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica a gestione autonoma) e che nel 1943 assumerà la denominazione definitiva di **INPS**.

L'età legale per la pensione di vecchiaia viene fissata a 65 anni per uomini e donne. I contributi versati vengono investiti in titoli di Stato e immobili e, alla conclusione del periodo lavorativo, vengono versati al lavoratore i corrispettivi di tali contributi (**formula a capitalizzazione**).

Nel 1919 gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia erano saliti a circa 660 mila, contro i 978 di iscritti del primo anno di attività (1899), anche se il censimento del 1901 valutava in quasi 3 milioni i salariati dell'industria e in più di nove milioni quelli agricoli.

**1927.** Nel 1927, **in pieno periodo fascista**, la legislazione previdenziale ebbe un nuovo impulso, quando, a seguito del riconoscimento giuridico dei Sindacati con la **Carta del Lavoro**, i contratti collettivi acquistarono efficacia "erga omnes" (cioè, verso tutti) e quindi tutte le clausole in essi contenute, comprese quelle sulla mutualità e sulla previdenza, trovarono applicazione più rigorosa ed estesa.

**1933–1935.** La Cassa Nazionale per la previdenza sociale viene riorganizzata e chiamata INFPS.

Vengono introdotti gli **assegni familiari** per i figli a carico, necessari a compensare la riduzione salariale, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro settimanale, e per incentivare lo sviluppo demografico. (L'accordo contrattuale dell'11 ottobre 1934 tra le confederazioni dei lavoratori dell'industria e le associazioni industriali viene recepito dal R.D. 11 giugno 1937, n.1048 e dal R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Vengono introdotte l'assicurazione obbligatoria per la **tubercolosi** e per la **disoccupazione involontaria** (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827).

**1939.** Viene introdotta la **pensione di reversibilità** a favore dei superstiti dell'assicurato e si abbassa a **60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne l'età per la pensione di vecchiaia** (R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636).

**1945.** Con il D.Lgs. 1° marzo 1945, n. 177, viene creato un **nuovo fondo a ripartizione**, parallelo a quello a capitalizzazione. Si ha in questo modo un doppio modello di finanziamento del sistema pensionistico italiano:

- **il fondo base, a capitalizzazione**, finanziato con le "**marche assicurative**", rappresentative di un valore monetario (Il valore delle marche assicurative era commisurato alla retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore. Le marche assicurative potevano essere giornaliere, settimanali o quindicinali e venivano applicate, a cura dei datori di lavoro, sulle tessere dei lavoratori.)

- **il fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, a ripartizione**, finanziato con i contributi a percentuale sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.

**1952.** Viene introdotta l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni (**la pensione minima**). L'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, introduce, nell'ordinamento pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria, l'istituto del trattamento minimo di pensione e ne fissa i diversi importi in relazione sia all'età posseduta dal pensionato, più o meno di 65 anni, sia al tipo di pensione fruita, se di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti, e stabilisce che l'importo della pensione o delle pensioni di cui sia titolare uno stesso soggetto, se inferiore a quello minimo pensionistico, deve essere integrato fino a raggiungere l'ammontare dello stesso minimo stabilito dalla legge. L'integrazione è a carico dello Stato.

La stessa legge introduce **la tredicesima mensilità**.

Viene inoltre istituito il **Fondo per l'adeguamento delle pensioni**, che va a sostituire il fondo di integrazione delle assicurazioni sociali ed il Fondo di solidarietà sociale, istituito con D.Lgs. CPS 29 luglio 1947, n. 689.

Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni viene finanziato in misura del 50% dai datori di lavoro, del 25% dai lavoratori e del 25% dallo Stato. Il contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori viene stabilito annualmente in percentuale sulla retribuzione lorda con decreto del presidente della repubblica.

**1957.** Nel secondo dopoguerra le assicurazioni sociali vennero estese al settore del lavoro autonomo; così nel **1957** fu disposta l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, cui fecero seguito nel **1961** l'assicurazione obbligatoria per gli artigiani e nel **1967** quella per gli esercenti attività commerciali.

**1965.** Viene istituita la **pensione di anzianità**, connessa ai 35 anni di contributi, indipendentemente dall'età del lavoratore (contribuzione abbassata a 20 anni per i dipendenti dello Stato e 25 anni per i dipendenti degli Enti Locali).

**1969. Dal sistema a capitalizzazione al sistema a ripartizione.** Viene abbandonato definitivamente il sistema a capitalizzazione a favore del sistema a ripartizione. La pensione viene commisurata alla retribuzione percepita nell'ultimo triennio. Viene contestualmente estesa la **pensione sociale** a tutti i cittadini con almeno 65 anni di età e con redditi limitati.

**1975-1976.** La pensione viene agganciata ai salari dell'industria e portata ad un massimo dell'80 per cento della retribuzione media del triennio più favorevole degli ultimi 10 anni di lavoro.

**1981.** Viene proposto su vasta scala l'istituto del **prepensionamento**, destinato ai lavoratori meno giovani, da licenziare a causa di crisi industriali e ristrutturazioni.

**1989.** Vengono accorpati in un'unica gestione INPS tutte le forme previdenziali temporanee diverse dalla pensione (disoccupazione, cassa integrazione, tubercolosi, ecc...).

**1990.** Viene riformato il sistema pensionistico dei lavoratori autonomi, fissando il contributo del 12 per cento del reddito IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e commisurando la pensione agli anni di contribuzione fino al massimo dell'80 per cento del reddito, come per i lavoratori dipendenti.

**1993.** Con il decreto legge 16 febbraio 1993, n. 34, viene istituito l'**INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica)**. Con questo decreto vengono soppresse varie gestioni previdenziali, le cui funzioni vengono affidate dal decreto stesso all'INPDAP. Si tratta dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEP e della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (organismo formato dagli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro; scopo dell'organismo era quello di assicurare il funzionamento delle quattro casse previdenziali - CPDEL, CPS, CPI e CPUG - attraverso un'unica struttura amministrativa, cioè stessi organi deliberanti, stessi organi di controllo e di vigilanza). Con l'assorbimento di questi enti previdenziali l'INPDAP si configura oggi, dopo l'INPS, come il secondo grande polo previdenziale in Italia con un numero di iscritti superiore ai 4 milioni.

Nel frattempo inizia la stagione delle grandi riforme, attraverso l'innalzamento dell'età pensionabile, il taglio delle pensioni (pensioni più basse) e l'aumento dei contributi. Dal 1992 ad oggi, ogni legislatura ci ha consegnato una sua riforma delle pensioni:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1992</b> – Riforma Amato              | (XI Legislatura)   |
| <b>1995</b> – Riforma Dini               | (XII Legislatura)  |
| <b>1997</b> – Riforma Prodi              | (XIII Legislatura) |
| <b>2004</b> – Riforma Maroni             | (XIV Legislatura)  |
| <b>2007</b> – Riforma Prodi - Damiano    | (XV Legislatura)   |
| <b>2009</b> – Riforma Sacconi – Brunetta | (XVI Legislatura)  |
| <b>2010</b> - Riforma Tremonti           | (XVI Legislatura)  |

## **LA STAGIONE DELLE RIFORME PENSIONISTICHE (1992 – 2010)**

Tutte le riforme delle pensioni, dal 1992 ad oggi, con l'intento di contenere la spesa previdenziale hanno operato sugli stessi fronti:

**1° innalzamento dell'età pensionabile;**

**2° aumento dei contributi previdenziali;**

**3° taglio delle pensioni** (pensioni sempre più basse) mediante:

- a) la modifica della retribuzione di riferimento per il calcolo delle pensioni;
- b) il taglio della rivalutazione delle pensioni (perequazione automatica delle pensioni).

## **1992. La RIFORMA AMATO.**

Si parte con la **Legge delega 23 ottobre 1992, n. 421** (Delega al Governo per il riordino, tra l'altro del sistema pensionistico dei lavoratori privati e pubblici), seguita dal **decreto legge 19 settembre 1992, n. 384**, convertito in **Legge 14 novembre 1992, n. 438** (Nuove decorrenze e sospensione delle pensioni anticipate, per l'anno 1993, dei lavoratori privati e pubblici), che **bloccò le pensioni di anzianità per tutto il 1993**, nell'attesa che il Governo approvasse la riforma delle pensioni. La stessa legge n. 348/92 introdusse per la prima volta nel nostro ordinamento **le finestre per le pensioni di anzianità**.

Il **Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503** (Riforma del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 421/1992), attuativo della legge delega, introdusse le seguenti novità:

**a) l'innalzamento graduale dell'età pensionabile** (un anno ogni due anni, a partire dal 1994) dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, fino al raggiungimento del **65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne**;

**b) 35 anni di contribuzione per tutti**, cioè l'estensione a tutti i lavoratori pubblici (quelli che al 31.12.1992 avevano meno di 8 anni di contributi) e privati della disciplina del fondo pensioni lavoratori dipendenti in materia di pensioni di anzianità (35 anni di contribuzione anziché i 15-20-25 anni richiesti nel pubblico impiego);

**c) regole comuni in materia di cumulo** tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo;

**d) modifiche del meccanismo di perequazione automatica al costo della vita**. L'adeguamento automatico dell'importo delle pensioni, prima della riforma, era legato al variare dei prezzi ed ai salari dei lavoratori dell'industria; dopo la riforma, l'adeguamento è legato solo al variare dei prezzi. Inoltre **l'adeguamento delle pensioni da semestrale diventa annuale**;

**e) l'applicazione del massimale pensionabile** alle forme di previdenza sostitutiva ed esclusive, che ne fossero sprovviste, nonché l'estensione graduale alle stesse forme delle percentuali di **riduzione delle aliquote di rendimento** operanti in ambito AGO;

**f) l'estensione del periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile**: da 5 a 10 anni per i lavoratori dipendenti; da 10 a 15 anni per i lavoratori autonomi; l'intera vita lavorativa per i neoassunti.

Per i neoassunti ciò significa una pensione più bassa del 10%.

**g) il minimo contributivo** nel fondo pensioni lavoratori dipendenti per aver diritto alla pensione viene gradualmente innalzato **da 15 a 20 anni (a regime nel 2001)**;

**h) l'integrazione delle pensioni minime viene legata anche al reddito del coniuge**.

## 1995. La RIFORMA DINI.

**Legge 8 agosto 1995, n. 335** (Introduzione del sistema contributivo di calcolo della pensione ed armonizzazione delle discipline pensionistiche dei settori privato e pubblico).

La riforma Dini è quella che dà un drastico taglio alle pensioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ossia alle pensioni che noi chiamiamo genericamente pubbliche.

Infatti, a regime, cioè per chi inizierà a lavorare dopo il 1995, la riforma Dini garantirà il pagamento di **una pensione pari a circa il 50% dell'ultima retribuzione**, contro il 70%-80% di quelle attuali.

Le principali novità introdotte da questa riforma sono:

### 1 - introduzione del sistema di calcolo contributivo:

a) **dal 1° gennaio 1996** le pensioni di coloro che entreranno nel mondo del lavoro non verranno più conteggiate con riferimento alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 anni per i lavoratori autonomi), ma con riferimento ai contributi effettivamente versati (**sistema contributivo**);

b) **mantenimento del sistema di calcolo retributivo** per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

c) **applicazione di un sistema di calcolo misto** per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 risultano in possesso di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, ossia applicazione delle regole del sistema di calcolo retributivo per il periodo lavorato fino al 31 dicembre 1995 e delle regole di calcolo contributivo per le per il periodo lavorato dopo il dal 1° gennaio 1996.

### 2 - innalzamento dei requisiti per le pensioni di anzianità:

si potrà ancora andare in pensione dopo **35 anni di contributi** prima dei 60' anni, se donna o dei 65 anni, se uomo, ma bisognerà avere almeno **57 anni di età anagrafica**.

Diversamente, si potrà andare in pensione prima dei requisiti per la pensione di vecchiaia (60 anni le donne, 65 anni gli uomini), a condizione però di aver versato **40 anni di contributi**.

In entrambi i casi di pensione di anzianità, i nuovi requisiti vengono applicati gradualmente. Per i requisiti 35-57 la norma è andata a regime nel 2006; per i requisiti dei 40' anni di contributi invece la norma è andata a regime il 1° gennaio 2008.

**Vengono introdotte 4 finestre** : conseguiti i requisiti, per la decorrenza della pensione di anzianità, bisogna attendere la "finestra d'uscita".

Se i requisiti si raggiungono entro:      la prima finestra utile è quella del:

1° trimestre dell'anno

1° luglio dello stesso anno

2° trimestre dell'anno

1° ottobre dello stesso anno

3° trimestre dell'anno

1° gennaio dell'anno successivo

4° trimestre dell'anno

1° aprile dell'anno successivo.

Per i lavoratori autonomi la decorrenza della pensione di anzianità slitta di un trimestre, cioè dal 1° ottobre dello stesso anno.

**3 - istituzione di una “Gestione separata” (art. 2, comma 26)**, per i lavoratori parasubordinati (co.co.co., co.co.pro., ...) privi di una forma pensionistica.

#### **4 - pensione di vecchiaia.**

Con il sistema di calcolo contributivo cambiano anche le condizioni per la pensione di vecchiaia.

**L'età** varia dai 57 a 65 anni, sia per gli uomini che per le donne.

Prima dei 65 anni la pensione di vecchiaia si ottiene a condizione che il suo importo risulti superiore del 20% all'importo dell'assegno sociale.

**Contributi.** Sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione legati ad una effettiva attività lavorativa.

Con il sistema di calcolo retributivo (quello cioè legato al calcolo delle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa: 10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 anni per i lavoratori autonomi), per la pensione di vecchiaia valgono ancora le regole della riforma Amato.

## 1997. La RIFORMA PRODI.

**Legge 27 dicembre 1997, n. 449** (Legge Finanziaria 1998, art. 59: disposizioni in materia di pensionamento di anzianità, di armonizzazione della normativa delle diverse gestioni previdenziali alla assicurazione generale obbligatoria, di contribuzione, di perequazione delle pensioni, di separazione previdenza-assistenza).

Con questa riforma vengono apportati molti aggiustamenti alla riforma Dini.

### 1) Revisione di accesso alle pensioni di anzianità.

**Viene accelerato il requisito di età in presenza di 35 anni di contributi.**

Nella riforma Dini la gradualità di crescita dai 53 ai 57 anni di età si concludeva nel 2006.

La riforma Prodi comprime i tempi:

- **i privati arrivano a 57 anni nel 2002, i pubblici nel 2004.**

Inoltre **i dipendenti pubblici dal 1° gennaio 1998 non potranno più andare in pensione di anzianità con meno di 35 anni di contributi** (prima si poteva, ma con penalizzazioni).

- **i lavoratori autonomi, dal 1° gennaio 2001, ci vorranno 58 anni di età e 35 anni di contributi.** (Un anno in più rispetto agli altri lavoratori).

#### Eccezioni.

Sono esclusi da questa riforma (si applica ancora la riforma Dini) i lavoratori pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi nazionali di lavoro come “operai” o ad essi “equivalenti”.

I lavoratori “precoci”, ossia tutti coloro che hanno lavorato almeno un anno tra i 14 ed i 19 anni di età.

**I lavoratori in cassa integrazione o in mobilità**, che sono in attesa di maturare i requisiti per la pensione, e coloro per i quali sono in corso versamenti di **contributi volontari**.

### 2) Armonizzazione delle diverse gestioni previdenziali.

Viene accelerata l’armonizzazione delle diverse gestioni previdenziali.

**a) Immediata estensione, dal 1° gennaio 1998, a tutti i lavoratori delle aliquote di rendimento per le fasce di retribuzione pensionabile**, eccedente il tetto pensionabile, riviste dalla riforma Amato.

La retribuzione pensionabile è la quota di retribuzione che viene considerata per determinare l’importo della pensione, che si ottiene moltiplicando l’aliquota di rendimento per la retribuzione pensionabile. Il tetto della retribuzione pensionabile viene adeguato annualmente in base alla variazione del costo della vita (ISTAT).

Prima della riforma Amato le aliquote di rendimento per la retribuzione pensionabile eccedente il tetto erano le seguenti:

<i>Quote di retribuzione eccedenti il massimale pensionabile</i>	<i>Aliquote di rendimento</i>
<i>tra il massimale pensionabile e il massimale stesso maggiorato del 33%</i>	<i>1,5%</i>
<i>tra il massimale pensionabile maggiorato del 33% ed il massimale stesso maggiorato del 66%</i>	<i>1,25%</i>
<i>oltre il massimale pensionabile maggiorato del 66%</i>	<i>1,0%</i>

Dopo la riforma Amato, cioè dal 1° gennaio 1993, le fasce di retribuzione pensionabile eccedente il tetto e le relative aliquote vengono così modificate:

<i>Quote di retribuzione eccedenti Il massimale pensionabile</i>	<i>Aliquote di rendimento</i>
<i>tra il massimale pensionabile e il massimale stesso maggiorato del 33%</i>	<i>1,6%</i>
<i>tra il massimale maggiorato del 33% e il massimale stesso maggiorato del 66%</i>	<i>1,35%</i>
<i>tra il massimale maggiorato del 66% e il massimale stesso maggiorato del 90%</i>	<i>1,10%</i>
<i>oltre il massimale maggiorato del 90%</i>	<i>0,90%</i>

L'articolo 12 del DLgs n. 503/92 (Amato) estende la normativa sul tetto pensionabile anche ai dipendenti pubblici (prima i dipendenti pubblici ne erano esclusi). L'allineamento alle aliquote per le fasce di retribuzione pensionabile eccedenti il tetto avviene però gradualmente ogni cinque anni, a partire dalle retribuzioni più elevate, con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione.

**b) Limitazione a 5 anni delle maggiorazioni ai fini pensionistici dei periodi di servizio di certe categorie di lavoratori (in particolare del pubblico impiego).**

Si tratta di alcune categorie di dipendenti dello Stato, che godono di servizi maggiorabili ai fini pensionistici: Polizia di Stato, polizia carceraria, carabinieri, Esercito in missione...

Per le categorie sopradette le maggiorazioni sono aumenti di servizio valutabili d'ufficio (cioè senza richiesta dell'interessato).

Altri incrementi sono invece a domanda:

lavoratori privi di vista,

lavoratori sordomuti,

lavoratori esposti all'amianto, lavoratori ai quali è stato riconosciuto, per qualsiasi causa, un'invalità superiore al 74%.

**c) Abolizione della possibilità di trasformare una quota di pensione in capitale, con l'eccezione del personale iscritto al Fondo volo e con l'eccezione di quanto disposto dal DLgs. n. 124/93 (previdenza complementare: metà della rendita può essere riscossa subito in forma di capitale).**

**3) Ritocco verso l'alto delle aliquote contributive.**

- Dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive dei Fondi Elettrici e Telefonici sono adeguate (innalzate) a quelle vigenti per il Fondo dei lavoratori dipendenti.

- Innalzamento nell'arco di quindici anni delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi (dal 15 % al 19%) e dei lavoratori parasubordinati (dal 10% al 19%).

#### **4) Blocco temporaneo della rivalutazione delle pensioni.**

a) Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 per tutte le forme pensionistiche obbligatorie (sostitutive, esclusive, esonerative) la perequazione automatica delle pensioni è legata alla sola variazione del costo della vita ISTAT.

b) **Per il solo anno 1998**, alle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS non spetta la perequazione automatica al costo della vita.

c) **Per il solo triennio 1999, 2000, 2001** l'indice di perequazione automatica delle pensioni:

- è applicato nella misura del 30% sulle fasce di importo di pensione comprese tra 5 e 8 volte il trattamento minimo INPS.

- non si applica alle fasce di importo di pensione superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS.

La rivalutazione delle pensioni per effetto della riforma Amato si calcola solo in base al variare del costo della vita (ISTAT) e non più anche al variare dei salari nell'industria; inoltre la rivalutazione delle pensioni è differenziata in tre fasce:

*100% per la fascia di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo INPS;*

*90% per la fascia compresa tra 2 e 3 volte il trattamento minimo INPS;*

*75% per la fascia eccedente 3 volte il trattamento minimo INPS.*

Dopo la riforma Prodi le fasce sono così ridefinite.

*100% fino a 2 volte il trattamento minimo INPS;*

*90% tra 2 e 3 volte il trattamento minimo INPS;*

*75% tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS;*

*30% tra 5 e 8 volte il trattamento minimo INPS;*

*0 oltre 8 volte il trattamento minimo INPS.*

#### **5) Innovazioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo.**

Dal 1° gennaio 1998 le pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo solo nella misura di un importo pari al minimo maggiorato della metà della pensione eccedente il minimo.

## **2004. La RIFORMA MARONI.**

**Legge 23 agosto 2004, n. 243** (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria).

Nata con l'intento di premiare chi continuava a restare al lavoro anche dopo aver raggiunto i requisiti minimi (35 anni) per la pensione di anzianità), la legge uscì completamente modificata dal Parlamento.

Le novità più importanti della riforma targata Maroni:

### **1) La pensione di anzianità:**

Fino a tutto il 2007 restano in vigore le norme della riforma Prodi. Pertanto, per i lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di contribuzione richiesti, potranno accedere alla pensione secondo le quattro finestre previste e con i 35 anni di contributi ed i 57 anni di età.

**a) Dal 1° gennaio 2008** per la pensione di anzianità serviranno 35 anni di contributi e 60 anni di età (cosiddetta quota 95), sia per gli uomini che per le donne, 61 anni per i lavoratori autonomi. Questa nuova norma per la pensione di anzianità verrà comunemente chiamata: **lo SCALONE MARONI**;

**b) Dal 2010** con 35 anni di contributi e 61 anni di età, solo per gli uomini, (62 anni per i lavoratori autonomi).

**c) Dal 2014**, oltre ai 35 anni di contributi, serviranno 62 anni di età per i dipendenti e 63 anni per gli autonomi.

**Le donne** potranno andare ancora in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età, ma tutta la pensione verrà calcolata con il sistema contributivo.

Si potrà andare in pensione di anzianità prima dei suddetti limiti di età, se si avranno almeno 40 anni di contributi.

**Le finestre per le pensioni di anzianità, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, vengono ridotte da 4 a 2**, ma la norma entrerà in vigore solo per le pensioni di anzianità senza i requisiti dei 40 anni, perché nel frattempo entrerà in vigore la riforma Prodi-Damiano.

### **2) Il superbonus (+37,20% esentasse).**

Dal 2004 e fino al 31 dicembre 2007 per il lavoratore dipendente del settore privato, che decide di rinviare il pensionamento pur avendo raggiunto i requisiti per la pensione (60.000 lavoratori hanno scelto di restare al lavoro).

### **3) Pensione di vecchiaia.**

**Per le pensioni liquidate con il sistema retributivo non cambia nulla.**

Dal 2008 per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo l'età pensionabile sarà elevata da 57 anni a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne; **in alternativa si potrà andare in pensione con il solo requisito contributivo di 40 anni.**

**4) sviluppo della previdenza complementare (D. Lgs. n.252/2005)**, con destinazione ( a libera scelta del lavoratore e con decorrenza dal 1° gennaio 2008) del TFR maturando ai fondi pensione.

#### **Altri aspetti importanti della riforma.**

##### **Totalizzazione**

I lavoratori che hanno svolto attività diverse e che hanno versato i contributi in più gestioni previdenziali (almeno 6 anni per gestione), dal 1° gennaio 2006, potranno sommare senza oneri i vari periodi lavorati ed andare in pensione a 65 anni di età, oppure prima dei 65 anni con 40 anni di contributi, e percepire un unico trattamento pensionistico dall'Inps.

##### **Rimozione completa del divieto di cumulo pensione-reddito da lavoro.**

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) aveva esteso il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo o dipendente e pensioni di anzianità anche ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età.

La legge 23 agosto 2004, n. 243 (meglio nota come riforma Maroni) propone di eliminare progressivamente ogni forma restante di divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.

## 2007. La RIFORMA PRODI – DAMIANO.

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007).

### a) Per le pensioni di anzianità si passa dallo scalone agli scalini...! Le quote.

La nuova legge, infatti, sostituisce la tabella A della *legge 23 agosto 2004, n. 243* (riforma pensionistica del governo Berlusconi), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2008, con le due *tabelle A e B* qui di seguito riportate:

**Tabella A**

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009 dal 01/01/2009 al 30/06/2009	58	59

**Tabella B**

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 dal 01/07/2009 al 01/12/2009	<b>95</b>	59	<b>96</b>	60
2010	<b>95</b>	59	<b>96</b>	60
2011	<b>96</b>	60	<b>97</b>	61
2012	<b>96</b>	60	<b>97</b>	61
dal 2013	<b>97</b>	61	<b>98</b>	62

Di conseguenza scompare il cosiddetto “scalone”, che doveva scattare dal 1° gennaio 2008 (cioè 35 anni di contributi e 60 anni di età anagrafica) per le pensioni di anzianità.

Prima di far scattare la quota 97, dovrà essere effettuata una verifica della spesa; se la spesa sarà sotto controllo la quota 97 potrà scattare più tardi, ossia potrebbe rimanere la quota 96 anche dopo il 2013, per un periodo di tempo che verrà stabilito con decreto del ministro del lavoro e dell'economia.

Resta inoltre confermata la possibilità di andare in pensione dopo 40 anni di contributi indipendentemente dall'età.

Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità, vigenti prima dell'entrata in vigore della cosiddetta riforma Maroni, continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (comma 2, lettera c).

Sono inoltre previsti **ulteriori 5.000 prepensionamenti** (comma 2, lettera d). Viene infatti inserito un nuovo comma **18 bis** all'articolo 1 della legge n. 243/2004. Questo nuovo comma aggiunge ai 10.000 prepensionamenti, già previsti nella legislazione previgente in deroga alle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità, altri 5.000 prepensionamenti di lavoratori collocati in mobilità lunga in base ad accordi sindacali siglati in data antecedente al 15 luglio 2007.

#### **b) 4 finestre per le pensioni di anzianità con 40 anni di contributi e per le pensioni di vecchiaia.**

La decorrenza della pensione di anzianità con 40 anni di contributi e della pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2008 avverrà secondo i seguenti criteri (commi 4-5):

- se i requisiti per la pensione vengono raggiunti entro il 31 marzo, per i lavoratori dipendenti la pensione decorrerà dal 1° luglio del medesimo anno, per i lavoratori autonomi invece la pensione decorrerà dal 1° ottobre del medesimo anno;
- se i requisiti per la pensione vengono raggiunti entro il 30 giugno, per i lavoratori dipendenti la pensione decorrerà dal 1° ottobre del medesimo anno, per i lavoratori autonomi invece la pensione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- se i requisiti per la pensione vengono raggiunti entro il 30 settembre, per i lavoratori dipendenti la pensione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo, per i lavoratori autonomi invece la pensione decorrerà dal 1° aprile dell'anno successivo;
- se i requisiti per la pensione verranno raggiunti entro il 31 dicembre, per i lavoratori dipendenti la pensione decorrerà dal 1° aprile dell'anno successivo, per i lavoratori autonomi invece la pensione decorrerà dal 1° luglio dell'anno successivo.

Semplificando, le quattro finestre, già previste per le pensioni di anzianità con 40 anni di contributi, vengono estese anche alle pensioni di vecchiaia.

La decorrenza del trattamento pensionistico, per i lavoratori dipendenti, parte dall'inizio del secondo trimestre successivo a quello in cui si matura il requisito; mentre i lavoratori autonomi invece devono aspettare altri tre mesi!

Perciò, mentre fino al 31 dicembre 2007, chi andava in pensione di vecchiaia, poteva percepire la pensione dal primo giorno successivo a quello di compimento dei 65 anni (gli uomini) o 60 anni (le donne), dal 1° gennaio 2008 dovrà attendere almeno tre mesi; i meno fortunati dovranno attendere anche cinque mesi e più.... Si peggiora!

**Per la pensione di anzianità, senza i requisiti dei 40 anni, le finestre di uscita dal 1° gennaio 2008 restano invece due, come previsto dalla riforma del governo Maroni:**

- se i requisiti maturano entro il 30 giugno, i lavoratori dipendenti percepiranno la pensione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo (sei mesi dopo), mentre i lavoratori autonomi dal 1° luglio dell'anno successivo (un anno dopo!);
- se i requisiti maturano entro il 31 dicembre, i lavoratori dipendenti percepiranno la pensione dal 1° luglio dell'anno successivo (dopo sei mesi), mentre i lavoratori autonomi percepiranno la pensione il 1° gennaio del secondo anno successivo (dopo un anno).

Questa norma, tanto criticata all'epoca del governo Berlusconi dalle sinistre e dai sindacati, non è stata modificata. Le sinistre potevano modificarla con questa legge. Perché non l'hanno fatto?

Si capisce che va bene così com'è anche a loro.

### **c) Nuovi coefficienti di trasformazione**

Si prevede la costituzione di una Commissione di esperti (due indicati dal Ministero del lavoro, due indicati dal Ministero dell'economia e sei indicati dai sindacati ed imprenditori) con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione.

Nel frattempo, con effetto dal 2010, viene sostituita la Tabella A allegata alla riforma Dini (coefficienti di trasformazione).

Con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze i coefficienti di trasformazione verranno rivisti ogni tre anni (prima era ogni dieci anni).

La nuova tabella dei coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2010:

**Tabella A**

#### **coefficienti di trasformazione**

<b>DIVISORI</b>	<b>Età</b>	<b>VALORI</b>
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%
tasso di sconto = 1,5%		

**Tagliano le pensioni dei giovani fino al 9% circa!** Infatti la nuova tabella rivede al ribasso i coefficienti di trasformazione.

### **d) Contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali**

Il Governo viene delegato ad adottare, entro il 2008, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate all'introduzione di un contributo di solidarietà, limitato nella durata e nell'ammontare, a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il loro concorso all'equilibrio del Fpld.

**e) Sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo.**

Il comma reca disposizioni concernenti i **trattamenti pensionistici superiori a otto volte** la pensione minima INPS (euro 443,12 x 8 = euro 3.545), prevedendo che, **per l'anno 2008, non viene concessa la rivalutazione automatica delle pensioni** calcolata secondo il meccanismo previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998.

Il citato articolo 34, comma 1, della legge 448/1998 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni opera tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dallo stesso soggetto.

E' opportuno inoltre ricordare che la rivalutazione delle pensioni è differenziata a seconda delle diverse fasce d'importo del trattamento pensionistico:

- 100% per la fascia fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- 90% per la fascia compresa fra tre e cinque volte il parametro anzidetto;
- 75% per la fascia eccedente.

E' opportuno inoltre ricordare che l'art. 5, comma 6 del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n.127, ha introdotto, per il triennio 2008-2010, un miglioramento al meccanismo di perequazione delle pensioni di importo compreso tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, prevedendo per tali pensioni una rivalutazione automatica del 100%.

Perciò nel 2008 la rivalutazione automatica delle pensioni viene effettuata nel seguente modo:

- 100% per le pensioni di importo fino a cinque volte il minimo;
- 75% per le pensioni di importo compreso fra cinque e otto volte il trattamento minimo;
- 0 per le pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo.

## **2009. La RIFORMA SACCONI-BRUNETTA.**

Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 22 ter.

Con questa legge (nota come manovra d'estate 2009) si interviene sulla pensione di vecchiaia per le donne del pubblico impiego e si lega l'età pensionabile all'aspettativa di vita.

- **La pensione di vecchiaia per le donne del pubblico impiego** viene innalzata progressivamente di 1 anno ogni biennio a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino all'età di 65 anni (a regime nel 2018).

E' escluso dalla riforma il personale delle Forze armate (compresa l'arma dei carabinieri), del Corpo di guardia di finanza, delle forze di polizia ad ordinamento civile ed il personale del Corpo dei vigili del fuoco.

- Viene inoltre introdotto il meccanismo di **indicizzazione dell'età pensionabile in rapporto all'innalzamento dell'aspettativa di vita** (art. 22-ter, comma 2).

A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti anagrafici per l'accesso alle varie tipologie di trattamento pensionistico verranno adeguati all'incremento della speranza di vita, accertato dall'ISTAT e convalidato dall'EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti. In ogni caso, in sede di prima attuazione, l'incremento non può comunque superare i tre mesi.

La definizione della normativa tecnica di attuazione viene demandata ad apposito regolamento, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di regolamento, correlato della relazione tecnica, deve essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari.

## La RIFORMA TREMONTI – Luglio 2010

( Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12. )

E' l'ultima riforma, in ordine di tempo approvata.

In sintesi la riforma prevede:

- **1 sola finestra “mobile”** per la pensione:

12 mesi dopo la maturazione dei requisiti pensionistici per i lavoratori dipendenti;

18 mesi dopo maturazione dei requisiti pensionistici per i lavoratori autonomi;

- **dal 1° gennaio 2015 l'aumento dell'età pensionabile** verrà legata all'aspettativa della vita con cadenza triennale ( non più ogni 5 anni);

- **i coefficienti di trasformazione** verranno aggiornati ogni tre anni, contemporaneamente all'aggiornamento dell'età pensionabile;

- **dal 1° gennaio 2012 pensione di vecchiaia a 65 anni per le donne del pubblico impiego.**

**Nel dettaglio**, l'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122 unifica il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia e per il pensionamento anticipato ossia il pensionamento di anzianità con il sistema delle quote o con i 40 anni di contributi prevedendo:

- il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi **12 mesi** dalla maturazione dei requisiti previsti per i **lavoratori dipendenti (privati e pubblici)**;
- il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi **18 mesi** dalla maturazione dei requisiti previsti per i **lavoratori autonomi** e per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (cioè i **co.co.co.**, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi e professionisti senza cassa ).

Le suddette disposizioni si applicano ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a **decorrere dall'anno 2011.**

Per il **personale del comparto scuola non cambia nulla**; resta rimane infatti ferma la decorrenza del trattamento dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

(In sintesi, le “finestre fisse” in ragione del trimestre o semestre di maturazione dei requisiti vengono sostituite da una “finestra mobile” in ragione della data di maturazione dei requisiti).

Ai **trattamenti pensionistici, derivanti dalla totalizzazione** dei periodi assicurativi, si applicano le medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi (cioè 18 mesi).

E' prevista una **deroga** alla nuova disciplina delle decorrenze, nel limite di **10.000 soggetti beneficiari, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga** ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

A decorrere **dal 1° gennaio 2015, i requisiti anagrafici per le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e per l'assegno sociale** (in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che adegua, ogni cinque anni, i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2015), dovranno essere aggiornati con cadenza triennale in base all'aspettativa di vita (perciò non più ogni cinque anni) con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Restano in ogni caso fermi i requisiti di anzianità contributiva minima, previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione a quella dei coefficienti di trasformazione della pensione, il secondo adeguamento dei requisiti anagrafici verrà effettuato, derogando alla periodicità triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

L'applicazione dell'adeguamento dei requisiti anagrafici, con gli stessi criteri di adeguamento indicati in precedenza, è estesa anche ai regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'ENPALS, nonché con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale; degli appartenenti alle Forze armate; dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; dei lavoratori dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; del personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato; dei lavoratori marittimi relativamente a specifici casi, dei lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti a determinate categorie; dei giocatori di calcio e sportivi professionisti; delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In ogni caso, l'adeguamento, di cui al presente punto, non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

### **L'età pensionabile delle donne del pubblico impiego.**

Il comma 12- sexies dell'articolo 12 della legge di riforma modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 22- ter del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, relativi **all'età pensionabile (pensione di vecchiaia) delle dipendenti pubbliche.**

A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le lavoratrici dipendenti pubbliche, il requisito anagrafico dei sessant'anni per la pensione di vecchiaia viene incrementato di un anno (61'anni).

**Dal 1° gennaio 2012 tale requisito viene innalzato immediatamente ai 65 anni di età.**

**Norma di salvaguardia:** alle lavoratrici, che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011, verrà applicata la normativa vigente.

## LE FINESTRE DELLE PENSIONI

Prima delle varie riforme delle pensioni, iniziate nel 1992 con il governo Amato, la decorrenza della pensione di anzianità era fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

**LA RIFORMA AMATO DEL 1992.** Il governo Amato, con il **decreto legge 19 settembre 1992, n. 384**, convertito in **legge 14 novembre 1992, n. 438**, bloccò i pensionamenti di anzianità per tutto l'anno 1993, in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico (il Decreto legislativo n. 503 del 12 dicembre 1992).

La stessa legge 348/92 (art. 1, comma 2 bis) introdusse per la prima volta, a partire dal 1° gennaio 1994, **due scadenze (finestre)** distribuite nell'arco dell'anno per la decorrenza delle pensioni di anzianità per le quali era richiesta **un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni**:

- 1) non prima del 1° maggio di ciascun anno per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne;
- 2) non prima del 1° novembre di ciascun anno negli altri casi.

**La legge Finanziaria 1994** (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 8), con decorrenza dal 1° gennaio 1994 modificò l'accesso alla pensione di anzianità con anzianità contributiva di 35 anni con le seguenti decorrenze:

- 1) non prima del 1° luglio di ciascun anno (anziché 1° maggio) per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne,
- 2) non prima del 1° gennaio dell'anno successivo (anziché 1° novembre) per i soggetti in possesso dei requisiti contributivi, ma con età inferiore ai suddetti limiti.

**LA RIFORMA DINI DEL 1995** portò le finestre per le pensioni di anzianità da due a quattro (una ogni trimestre), eliminando la distinzione fra uomini e donne:

- 1) *lavoratori dipendenti con 40 anni di contributi oppure con 35 anni di contributi ed età pari o superiore a 57 anni:*

nel I° trimestre	decorrenza della pensione dal 1° luglio dello stesso anno;
nel II° trimestre	dal 1° ottobre dello stesso anno;
nel III° trimestre	dal 1° gennaio dell'anno successivo;
nel IV° trimestre	dal 1° aprile dell'anno successivo;

- 2) *lavoratori dipendenti con 40 anni di contributi oppure con 35 anni di contributi ed età inferiore ai 57 anni:*

nel III° trimestre	dal 1° gennaio dell'anno successivo;
nel IV° trimestre	dal 1° aprile dell'anno successivo;

- 3) *lavoratori autonomi con 40 anni di contributi oppure con 35 anni di contributi e 57 anni di età:*

nel I° trimestre	decorrenza della pensione dal 1° ottobre dello stesso anno;
nel II° trimestre	dal 1° gennaio dell'anno successivo;
nel III° trimestre	dal 1° aprile dell'anno successivo;
nel IV° trimestre	dal 1° luglio dell'anno successivo.



## L'ETA' DI PENSIONAMENTO IN ITALIA

**1919.** Da quando viene istituita l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) nel 1919, presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (CNAS), l'età legale per **la pensione di vecchiaia viene fissata in 65 anni per gli uomini e le donne.**

**1935.** Con il RDL n. 1827, l'età legale rimane ancora fissata a 65 anni, ma viene introdotta la possibilità di anticipare la pensione di vecchiaia a 60 anni, accompagnata da penalizzazioni economiche variabili, in funzione dell'anticipo, dal 37% al 10%.

**1939.** Il RDL n. 636 abbassa l'età pensionabile: **60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.**

**1965.** La legge n. 903 introduce nell'assicurazione generale obbligatoria la **pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione.** Viene abolito anche il divieto di cumulo.

**1968.** Il DLgs. n. 488 abolisce la pensione di anzianità e reintroduce il divieto di cumulo. Dispone inoltre **la formula di calcolo retributivo della pensione** (65% della retribuzione dell'ultimo triennio).

**1969.** La legge n. 153 **ripristina la pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione.** Viene rafforzato il calcolo retributivo delle pensioni (74% dei migliori 3 anni negli ultimi 5 anni). Viene introdotta la pensione sociale per gli ultra sessantacinquenni privi di reddito e viene abbandonato completamente il sistema di finanziamento a capitalizzazione a favore di quello a ripartizione.

**1973.** Il DPR n. 1092 consente **le baby pensioni nel pubblico impiego:** le donne coniugate con prole possono ottenere la pensione dopo 14 anni, 6 mesi e 1 giorno. Già esistevano prestazioni vantaggiose per i dipendenti pubblici: pensionamento anticipato dopo 20 anni per gli statali, dopo 25 anni per i dipendenti degli Enti Locali.

**1990.** La legge n. 233 riordina i trattamenti dei lavoratori autonomi: pensione di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Per la pensione di anzianità valgono le norme dei lavoratori privati.

**1992. La Riforma Amato.** Cambiano i requisiti per la pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti: **l'età legale viene innalzata a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.**

**1995. La Riforma Dini.** Cambiano i requisiti per la pensione di anzianità: **per la pensione di anzianità (a regime nel 2008) servono 35 anni di contributi accompagnati dall'età anagrafica di 57 anni** (58 anni per i lavoratori autonomi).

**1997. La Riforma Prodi.** Accelera la transizione del pensionamento di anzianità, prevista dalla riforma Dini.

**2004. La riforma Maroni.** Cambiano i requisiti per la pensione di anzianità: **dal 1° gennaio 2008 per la pensione di anzianità serviranno 35 anni di contributi e 60 anni di età anagrafica (61 per i lavoratori autonomi).**

Dal 1° gennaio 2010 l'età anagrafica aumenterà a 61 anni (62 anni per gli autonomi) e nel 2014 a 62 anni (63 anni per gli autonomi).

## **L'ETA' PENSIONABILE DELLE DONNE IN EUROPA**

Nella tabella che segue viene riportata l'età pensionabile per gli uomini e per le donne nei diversi paesi europei secondo l'Eurostat.

Risulta che:

- a) per 13 paesi su 25 l'età di pensionamento è uguale per uomini e donne;
- b) in 6 degli undici paesi rimanenti (escludendo Malta per cui l'informazione non è disponibile) è programmata una convergenza dell'età di pensionamento delle donne a quella degli uomini. Tale convergenza è piuttosto lenta: per esempio nel 2033 in Austria, nel 2020 nel Regno Unito;
- c) con l'eccezione di Italia, Austria, Grecia e Regno Unito, i paesi che ancora differenziano l'età di pensionamento in base al genere sono Paesi entrati a far parte dell'Europa da poco tempo.

Il problema dell'unificazione dell'età di pensionamento è quindi reale e si pone per tutti i paesi europei.

Per l'Italia la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13.11.2008 ha imposto un intervento per le donne nel settore del pubblico impiego. Infatti, come abbiamo visto, dal 1° gennaio 2012 le donne del pubblico impiego andranno in pensione di vecchiaia a 65 anni.

## TAVOLA DELL'ETA' DI PENSIONAMENTO IN EUROPA

### DATI 2006 EUROSTAT

**In 13 Paesi l'età di pensionamento delle donne e degli uomini è la stessa;  
In 11 Paesi l'età di pensionamento delle donne è attualmente inferiore a quella degli uomini, ma in 6 di questi è già stabilita la graduale equiparazione.**

		UOMINI	DONNE
BE	BELGIO	65	64
BG	BULGARIA	63	59 (60 NEL 2009)
CZ	REP CECA	63 DAL 2016	59-63 DAL 2019
DK	<b>DANIMARCA</b>	65	65
DE	<b>GERMANIA</b>	65 (67 FRA 2012 E 2029)	65 (67 FRA 2012 E 2029)
EE	SPAGNA	63	59 E 6 MESI (63 DAL 2016)
EL	GRECIA	65	60 (IN CRESCITA A 65)
ES	<b>ESTONIA</b>	65	65
FR	<b>FRANCIA</b>	60	60
IE	<b>IRLANDA</b>	65	65
IT	ITALIA	65 *	60 *
CY	<b>CIPRO</b>	65	65
LV	<b>LITUANIA</b>	62	62
LT	LETTONIA	62 E 6 MESI	60
LU	<b>LUSSEMBURGO</b>	65	65
HU	<b>UNGHERIA</b>	62 (DAL 2009)	62 (DAL 2009)
MT	MALTA		
NL	<b>OLANDA</b>	65	65
AT	AUSTRIA	65	60 (65 DAL 2033)
PL	POLONIA	65	60
PT	<b>PORTOGALLO</b>	65	65
FI	<b>FINLANDIA</b>	65	65
RO	ROMANIA	62 (65 DAL 2014)	57 (60 DAL 2014)
SI	SLOVENIA	63	61
SK	SLOVACCHIA	62	62 DAL 2014
SE	<b>SVEZIA</b>	61	61
UK	REGNO UNITO	65	60 (65 DAL 2020)

*\* Dopo il compimento dell'età occorre attendere l'apertura della "finestra mobile"*

## I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

I coefficienti di trasformazione sono valori percentuali collegati all'età di pensionamento che, moltiplicati con l'insieme dei contributi pensionistici versati e rivalutati (montante) nell'arco della vita lavorativa dal lavoratore, servono a determinare l'importo annuo della pensione spettante.

I coefficienti di trasformazione sono stabiliti sulla base di parametri, tra i quali l'aspettativa di vita (andamento demografico) e l'andamento economico (la media del PIL degli ultimi 10 anni) e corrispondono ad un coefficiente diverso per ciascuno dei nove anni di età anagrafica nei quali è consentito di scegliere il pensionamento dai 57 ai 65 anni. I coefficienti sono più bassi se si esce dal lavoro prima e più alti se si esce dopo.

I coefficienti di trasformazione sono stati introdotti nella nostra legislazione dalla Riforma Dini nell'ambito del sistema contributivo o misto e dovevano essere aggiornati ogni 10 anni. Tale revisione però non venne mai attuata.

Solo con la **Riforma Prodi-Damiano** (art.1, comma 14, legge 247/2007) sono stati adottati nuovi coefficienti, entrati **in vigore dal 1° gennaio 2010** e più bassi rispetto ai precedenti.

Con la Riforma Prodi-Damiano i coefficienti di rivalutazione **verranno rivisti non più ogni dieci anni, bensì ogni tre anni.**

### Coefficienti di trasformazione (Riforma Dini).

Età al momento del pensionamento.	Valori con cui moltiplicare il montante contributivo finale.
57	0,04860
58	0,05006
59	0,05163
60	0,05334
61	0,05514
62	0,05706
63	0,05911
65	0,06136

### Coefficienti di trasformazione (Riforma Prodi-Damiano).

Età al momento del pensionamento.	Valori con cui moltiplicare il montante contributivo finale.
57	0,04419
58	0,04538
59	0,04664
60	0,04798
61	0,05432
62	0,04940
63	0,05093
64	0,05257
64	0,05620

Rispetto ai valori indicati dalla Riforma Dini del 1995, i nuovi coefficienti fanno registrare una riduzione che, a seconda dell'età di accesso alla pensione, varia da un minimo del meno 6,38% per chi può accedere alla pensione a 57 anni ad un massimo di meno 8,14% per chi si ritira a 65 anni.

### **Chi è interessato ai nuovi coefficienti di trasformazione?**

All'applicazione dei nuovi coefficienti è interessato solo chi calcola la pensione con il sistema contributivo.

Il sistema contributivo si applica ai soggetti:

- privi di anzianità contributiva prima del 1996;
- in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31-12-1995. In questo caso la pensione è calcolata con il sistema misto: retributivo per i contributi versati anteriormente al 1996 e contributivo per i contributi versati dopo il 1995;
- iscritti alla Gestione separata;
- che esercitano l'opzione per il sistema contributivo;
- che chiedono la pensione in totalizzazione (salvo alcuni casi ...).

**Non è interessato** alla revisione dei coefficienti chi ha un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 e utilizza il sistema contributivo.

## MODALITA' DI CALCOLO DELLA PENSIONE ANNUA

### Come veniva stabilito l'importo della pensione spettante al lavoratore in quiescenza?

L'articolo 12 del RDL 14 aprile **1939**, n. 636, stabiliva che l'importo annuo della pensione (di vecchiaia) veniva così determinato:

Per gli uomini:           45% delle prime 1.500 lire di contribuzione,  
                                  33% delle successive 1.500 lire di contribuzione,  
                                  20% del rimanente importo di contribuzione.

Per le donne: 33% delle prime 1.500 lire di contribuzione,  
                                  26% delle successive 1.500 lire di contribuzione,  
                                  20% del rimanente importo di contribuzione.

### Quando viene introdotto il calcolo retributivo della pensione?

Nel **1968**, si cambia, il DPR 27 aprile 1968, n. 488, in attuazione della legge delega n. 238/1968, introduce, con decorrenza dal 1° maggio 1968, il **sistema di calcolo retributivo** della pensione. L'importo della pensione viene determinato sulla media degli **ultimi tre anni di retribuzione**, cui corrisponde **un rendimento dell'1,625% annuo**, fino ad un massimo del **65% con 40 anni**.

Nel **1969**, la legge 30 aprile 1969, n.153, art. 11, comma 1°, rafforza il calcolo retributivo delle pensioni: il **74% (pari all'1,85% annuo) dei migliori 3 anni retributivi negli ultimi 5 anni**.

Nel **1976**, sempre la legge 30 aprile 1969, art. 11, comma 2°, aumenta il **rendimento annuo al 2%** fino ad un massimo dell'**80% (con 40 anni di contribuzione) dei migliori tre anni retributivi negli ultimi 5 anni**.

Una successiva disposizione ha modificato il periodo di riferimento della retribuzione: tre anni migliori negli ultimi dieci anni.

**N.B.** Il sistema retributivo ha convissuto con il sistema contributivo dal 1° maggio 1968 al 31 luglio 1976, costringendo l'INPS ad effettuare sistematicamente il doppio calcolo di pensione, al fine di garantire il trattamento di migliore favore.

Dal 1° agosto 1976 il calcolo della pensione diventa solo retributivo, ma nel frattempo si è consentito la riliquidazione di molte pensioni a suo tempo liquidate con il sistema contributivo (art. 11, comma 5°, della legge 30 aprile 1969, n. 153).

Nel **1982**, la legge 29 maggio 1982, n. 297 (quella che disciplina il TFR), con l'art. 3, comma 8, stabilisce che, con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per i lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. In sostanza la pensione si calcola con riferimento **agli ultimi 5 anni di lavoro**.

**Nel 1992, la riforma Amato, modifica ulteriormente il periodo di riferimento per il calcolo retributivo della pensione. Inizia il taglio al rendimento delle pensioni (A regime le pensioni subiranno un taglio intorno al 10%).**

- Per i lavoratori dipendenti, che al 31 dicembre 1992 hanno un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, il periodo di riferimento è elevato gradualmente agli ultimi 10 anni (= 520 settimane):
- Per i lavoratori dipendenti, che al 31 dicembre 1992 hanno un'anzianità contributiva inferiore ai 15 anni, il periodo di riferimento per il calcolo della pensione è quello di 260 settimane (= 5 anni), al quale va aggiunto quello intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione.
- Infine per i lavoratori nuovi assunti dal 1° gennaio 1993, il periodo di riferimento per il calcolo della pensione è rappresentato da tutta la vita lavorativa.

**Nel 1995, con la riforma Dini, si passa dal sistema retributivo al sistema contributivo.**

La riforma Dini ha diviso i lavoratori in:

- **“fortunati”**, cioè i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva; a questi lavoratori la pensione verrà calcolata ancora con il sistema retributivo;
- **“meno fortunati”**, cioè i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva; a questi lavoratori la pensione verrà conteggiata con il sistema retributivo per gli anni lavorati fino al 31 dicembre 1995, mentre gli anni successivi verranno conteggiati con il sistema contributivo;
- **“sfortunati”**, cioè tutti quelli che inizieranno a lavorare per la prima volta dal 1° gennaio 1996; a questi lavoratori tutta la pensione verrà conteggiata con il sistema contributivo. **La pensione di questi lavoratori sarà pari al 50% circa della loro ultima retribuzione.**

### **Come si calcola la pensione con il sistema contributivo?**

Nel sistema contributivo, le quote dei contributi versati ogni anno, vengono rivalutate alla fine dell'anno successivo in base ad un tasso di capitalizzazione dato dalla media della variazione del prodotto interno lordo (PIL) degli ultimi cinque anni, precedenti l'anno da rivalutare.

A fine carriera lavorativa, il montante contributivo individuale così maturato, inteso come somma dei contributi di volta in volta accreditati e rivalutati, subisce un'ulteriore operazione per determinare l'importo annuo della pensione spettante.

Il montante contributivo viene moltiplicato per uno dei valori percentuali (**“coefficienti di trasformazione”**) indicati nella apposita tabella allegata alla legge. Questi coefficienti di trasformazione sono via via elevati al crescere dell'età in cui si va in pensione.

**I coefficienti di trasformazione, prima della riforma Prodi del 1997, dovevano essere determinati, ogni dieci anni, in base alle rilevazioni demografiche e all'andamento effettivo del tasso di rivalutazione del PIL di lungo periodo, successivamente, con la predetta riforma Prodi, ogni tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.**

## IN FUTURO PENSIONI SEMPRE PIU' POVERE

Con la Riforma Dini a regime (cioè con il sistema contributivo puro) le future pensioni saranno pari a circa il 50% dell'ultima retribuzione percepita, nonostante nel frattempo siano stati innalzati considerevolmente i contributi pensionistici.

Le pensioni saranno perciò sempre più povere, perché oltre a ciò si aggiunge **la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione**, che saranno sempre più bassi perché collegati all'aspettativa di vita sempre più lunga.

Ad impoverire le future pensioni inoltre contribuirà anche **la perequazione automatica** delle pensioni (la rivalutazione annuale delle pensioni), se non verrà cambiata nella sua sostanza.

Infine, a rendere le nostre pensioni future più povere contribuirà anche **il drenaggio fiscale**.

Già oggi il **51% dei pensionati** riceve assegni inferiori a **1.000 euro al mese**. Di questi, il **22%, cioè 3,7 milioni di pensionati**, non prende più di **500 euro al mese**.

Gli indici di povertà, dice l'ISTAT, sono superiori alla media nelle famiglie di pensionati. Le situazioni più difficili sono quelle delle vedove, che vivono da sole.

## STORIA DELL'AUMENTO DEI CONTRIBUTI

**Dal 1919**, cioè, da quando venne istituita l'assicurazione generale obbligatoria, i contributi per la pensione dei lavoratori dipendenti venivano pagati attraverso l'applicazione di **marche contributive quindicinali o settimanali** (se il pagamento veniva fatto settimanalmente) sulle tessere, rilasciate dalle sedi provinciali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (CNAS), oggi INPS, a cura dei datori di lavoro al momento del pagamento del salario o dello stipendio.

Le marche venivano applicate sulle tessere al momento del pagamento del salario oppure, in ogni caso, non più tardi di tre mesi.

Il valore delle marche contributive era commisurato alla retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore.

La vendita delle marche era affidata agli uffici postali ed agli uffici di registro.

Le tessere, sulle quali venivano applicate le marche, avevano durata biennale.

Gli uffici provinciali dell'INPS nel momento in cui ritiravano la prima tessera di un assicurato, dovevano rilasciare a suo favore un **libretto personale**, nel quale, a cura dell'ufficio stesso, veniva in seguito riportato l'ammontare dei versamenti risultanti dalla tessera ritirata.

Sullo stesso libretto, in occasione del rinnovo delle tessere successive, dovevano essere fatti analoghi riporti dagli uffici competenti.

Il libretto personale veniva consegnato al titolare, che ne era responsabile della sua conservazione.

**Nel 1945** venne istituito il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali per provvedere a al pagamento degli assegni integrativi dovuti alle pensioni di vecchiaia ed invalidità troppo basse.

Il fondo era a gestione autonoma ed era finanziato dai datori di lavoro e dai lavoratori con un contributo in percentuale sulla retribuzione lorda corrisposta al lavoratore.

Viene in questo modo introdotto, accanto al finanziamento delle pensioni con il sistema a capitalizzazione, anche il finanziamento a ripartizione, attraverso appunto il nuovo fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali.

Si ha dunque anche una doppia contribuzione: base (a capitalizzazione, mediante le marche assicurative) e integrativa (a ripartizione, percentualmente sulla retribuzione).

Aliquote contributive al 1° dicembre 1945

IVS base	integrativa	totale
12,02	7,5	19,52

Vengono qui di seguito riportate le aliquote contributive in vigore dal 1° luglio 1920 ad oggi.

**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'I.V.S. IN VIGORE NEL "F.P.L.D."**

<b>PERIODO</b>		
<b>DAL</b>	<b>AL</b>	<b>ALIQUOTA TOTALE %</b>
01.07.20	30.04.39	4,55
01.05.39	31.03.43	9,04
01.04.43	30.11.45	12,02
01.12.45	30.12.46	19,52
01.01.47	30.04.47	17,57
01.05.47	31.08.47	18,87
01.09.47	31.07.48	30,87
01.08.48	31.12.50	20,02
01.01.51	30.04.52	21,52
01.05.52	31.12.52	9,18
01.01.53	31.08.55	9,18
01.09.55	31.12.57	9,38
01.01.58	31.03.58	11,78
01.04.58	31.12.59	11,76
01.01.60	31.12.61	15,91
01.01.62	30.06.62	17,41
01.07.62	31.09.62	21,16
01.10.62	30.06.63	21,13
01.07.63	31.12.63	22,93
01.01.64	31.08.64	19,13
01.09.64	31.10.65	18,78
01.11.65	31.12.66	18,76
01.01.67	31.07.68	19,11
01.08.68	31.12.70	20,76
01.01.71	31.12.71	19,11
01.01.72	31.12.73	19,21
01.01.74	16.05.74	20,21
17.05.74	31.05.75	20,11
01.06.76	29.02.80	23,51
01.03.80	30.06.82	24,21
01.07.82	31.12.82	24,51
01.01.83	31.12.85	24,71
01.01.86	31.12.88	25,71
01.01.89	30.04.91	26,21
01.05.91	30.06.92	26,37
01.07.92	31.12.92	26,97
01.01.93	30.09.95	27,17
01.10.95	31.12.95	27,77
01.01.96	31.12.97	32,90
01.01.98	31.12.2006	32,70
01.01.2007	IN POI	<b>33,00</b>

## LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

All'inizio di ogni anno l'importo delle pensioni viene perequato all'aumento del costo della vita.

Con effetto dal 1° gennaio di ogni anno si applica la perequazione rispetto all'incremento previsionale, che viene valutato a fine novembre dell'anno precedente, e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo si opera l'eventuale congruaggio qualora l'incremento reale del costo della vita sia risultato superiore a quello valutato, in via previsionale, a fine novembre.

### **La prima volta: cadenza trimestrale.**

Il meccanismo di perequazione tuttora vigente è stato introdotto dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984). All'epoca **la perequazione avveniva ogni trimestre** (con effetto dal 1° maggio, 1° agosto, 1° novembre, 1° febbraio).

Gli aumenti delle pensioni erano calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determinava rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al trimestre precedente.

Gli aumenti perciò **erano legati all'inflazione ed alle retribuzioni dei lavoratori dell'industria**.

La percentuale di aumento veniva applicata al:

- 100% sulle pensioni di importo inferiore a due volte la pensione minima;
- 90% sulle fasce di importo compreso fra il doppio ed il triplo della pensione minima;
- 75% sulle fasce di importo superiore al triplo della pensione minima.

### **Dalla cadenza trimestrale alla cadenza semestrale.**

L'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) modificò la cadenza trimestrale della perequazione automatica delle pensioni, portandola ad ogni sei mesi (semestrale): al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno.

La percentuale di aumento venne modificata:

- 100% sulle pensioni di importo inferiore a due volte la pensione minima;
- 90% sulle fasce di importo compreso fra il doppio ed il triplo della pensione minima;
- 75% sulle fasce di importo superiore al triplo della pensione minima.

### **Dalla cadenza semestrale alla cadenza annua.**

Con l'articolo 11 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503 (Riforma Amato), venne stabilito che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, **sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale (in questo modo l'adeguamento delle pensioni non venne più legato anche all'andamento delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria)** ed effetto dal primo novembre di ogni anno.

Infine, con l'art.14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (finanziaria 1995), differì al **1° gennaio** di ogni anno l'aumento della perequazione automatica delle pensioni.

### **Alcuni interventi temporanei.**

Negli anni 1998, 1999, 2000 sono stati adottati provvedimenti che, pur non modificando il meccanismo della perequazione automatica, hanno inciso sui suoi effetti.

Con la **Legge finanziaria 1998** (comma 13 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) venne stabilito che, **per il solo 1998, sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS non spetta la perequazione automatica delle pensioni.**

Lo stesso comma 13 dell'art. 59 della legge n. 449/97 stabilì che, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un **periodo di tre anni (1999,2000,2001)**, l'indice di perequazione delle pensioni è applicato nella misura del:

- 100% sulle pensioni di importo inferiore a due volte la pensione minima;
- 90% sulle fasce di importo compreso tra due e tre volte il trattamento minimo INPS;
- 75% sulle fasce di reddito compreso tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- 30% sulle fasce di reddito compreso tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
- 0% per le fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo INPS (cioè nessuna perequazione).

La **Legge finanziaria 2001** (art.69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) stabilì che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni viene così applicato:

- 100% sulle pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- 90% sulle fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- 75% sulle fasce di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS.

Con lo stesso articolo venne inoltre limitata agli anni 1999 e 2000 la riduzione prevista dalla legge finanziaria 1998.

La **Legge 3 agosto 2007, n. 127** di conversione del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 (art. 5, comma 6), stabilì, **solo per il triennio 2008-2010**, le seguenti percentuali di rivalutazione:

- 100% fino a cinque volte l'importo del trattamento minimo INPS;
- 75% sulle fasce di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS.

La **Legge 24 dicembre 2007, n. 247** (art.1, comma 19) in attuazione del **“Protocollo sul welfare”** stabilì, **per il solo anno 2008**, le seguenti percentuali di rivalutazione:

- 100% per le pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo INPS;
- 75% per le fasce di importo compreso tra cinque ed otto volte il trattamento minimo INPS;
- 0 (nessun adeguamento) per le fasce di importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS.

**Dal 1° gennaio 2011** si dovrebbe ritornare a quanto disposto dalla Legge finanziaria 2001, cioè: 100%, 90%, 75%.

## IL DRENAGGIO FISCALE

**Il drenaggio fiscale** (*Fiscal drag* in inglese) è l'aumento della pressione fiscale, per effetto dell'inflazione, sui redditi delle persone fisiche (pensioni, buste paga, ...) che, a fronte di aumenti nominali, in regime di imposizione fiscale progressiva, pagano una percentuale sempre più alta dei loro redditi in imposte (IRPEF, addizionale IRPEF, ...), se non viene adeguatamente variato il sistema impositivo. Le pensioni, in generale i nostri redditi subiscono, in tal modo, una diminuzione del loro potere d'acquisto.

Con parole più semplici: l'inflazione fa crescere i salari nominali; la crescita fa scattare gli scaglioni di reddito più alti, le imposte pagate sono più alte, di conseguenza, il potere d'acquisto dei salari diminuisce.

Il drenaggio fiscale è una delle principali fonti di aumento del carico fiscale nel nostro paese: **è una tassa odiosa sull'inflazione** se non si interviene correggendo questo meccanismo.

Le modalità per combattere il drenaggio fiscale in Italia sono state attuate per la prima volta con **l'articolo 3 della legge 27 aprile 1989, n. 154**, di conversione del **decreto legge n. 69/89** : quando l'indice medio di inflazione cresce, nei 12 mesi antecedenti il 31 agosto di ogni anno, **più del 2%**, il governo deve provvedere, con la legge Finanziaria, ad adeguare opportunamente gli scaglioni di reddito, le aliquote e le detrazioni d'imposta.

La legge inoltre stabilisce che in tal caso le modifiche devono neutralizzare integralmente gli effetti del drenaggio fiscale.

Per ragioni di finanza pubblica, però, il governo può decidere di restituire il drenaggio fiscale soltanto in parte.

A partire dal 1993, secondo quanto previsto dal decreto legge n. 384/92, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, l'eliminazione del drenaggio fiscale ha riguardato solo l'indicizzazione delle detrazioni di imposta e non più quelle delle aliquote.

Nel corso degli anni Novanta, le leggi Finanziarie hanno più volte esplicitamente derogato anche a questa parziale restituzione del drenaggio fiscale, destinando però questa parte di entrate fiscali ad aumenti delle detrazioni per familiari a carico o all'aumento degli assegni al nucleo familiare ( penalizzando comunque sempre le persone sole o, *single*, come si usa spesso dire oggi).

L'ultima restituzione del drenaggio fiscale, attuata in questa linea d'azione, è stata operata con **la legge finanziaria del 2001**.

Da allora in poi, nessun governo succedutosi ha applicato la norma relativa alla restituzione del drenaggio fiscale.

Gli esperti hanno calcolato che con un'inflazione al 4% un lavoratore dipendente "*single*" con un reddito di 30 mila euro l'anno finisce per versare 220 euro di IRPEF in più all'anno. Grazie al drenaggio fiscale pagato da tutti i lavoratori dipendenti e pensionati, il fisco incasserebbe circa 3,7 miliardi di euro in più.

Perciò dal 2002, anno dal quale non viene più restituito il drenaggio fiscale, si è accumulata una cifra enorme di drenaggio fiscale non restituito.

In sostanza da allora ad oggi le buste paga dei lavoratori dipendenti e le pensioni hanno perso per colpa del drenaggio fiscale **circa 1.200 – 1.300 euro**. Ciò significa una **riduzione del potere d'acquisto del 30% dei salari e delle pensioni**.

## SERIE STORICA INFLAZIONE MEDIA DEGLI ULTIMI 10 ANNI

Anno	Media annua
2000	2,5%
2001	2,8%
2002	2,5%
2003	2,7%
2004	2,2%
2005	2,0%
2006	2,1%
2007	1,8%
2008	3,3%
2009	1,6%
<b>totale</b>	<b>23,5%</b>

### COSA SI POTREBBE FARE?

#### 1) Coefficienti di trasformazione.

Occorre modificare i criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione, applicando il pro-quota e non, come previsto attualmente dalla legge, retroattivamente su tutti i contributi.

#### 2) Perequazione delle pensioni.

Occorre rivedere il meccanismo di aggiornamento delle pensioni, legandolo non solo all'andamento del costo della vita, ma anche alla crescita delle retribuzioni dei lavoratori attivi (come avveniva prima del 1992).

#### 3) Drenaggio fiscale.

Occorre attuare per legge l'integrale e automatica indicizzazione degli scaglioni d'imposta e delle deduzioni dall'imponibile al tasso di inflazione reale (e non quella programmata).

## LA NOSTRA SPESA PENSIONISTICA E' LA PIU' BASSA D'EUROPA

Periodicamente, quando si vogliono toccare le pensioni, leggiamo su organi di stampa, anche quelli definiti specializzati, che la spesa pensionistica italiana è la più alta d'Europa: **14,9% del PIL nel 2009**. Anche l'Eurostat contribuisce a consolidare questa convinzione, affermando che la spesa pensionistica italiana è di 3 punti percentuali sopra la media europea. Noi, invece, affermiamo che non è affatto vero, ma che è vero il contrario: la spesa pensionistica italiana è la più bassa d'Europa.

### **TFR.**

Per fare un confronto serio e credibile servono parametri di confronto uguali. Noi osserviamo infatti che nel valutare la spesa pensionistica italiana **viene incluso anche il TFR**, che non ha natura pensionistica e che, da solo, vale 1,5 punti percentuali del PIL.

### **IRPEF.**

Inoltre bisogna tener conto che le prestazioni pensionistiche italiane **sono registrate al lordo delle ritenute fiscali**.

Secondo i dati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, i **16,8 milioni di pensionati italiani** contribuiscono per oltre il **30 per cento al gettito dell'IRPEF**.

Ciò significa che su **145,9 miliardi** di gettito IRPEF del 2009, ben **44,4 miliardi di euro provengono dalle tasche dei pensionati**.

**Nel solo anno 2009, dei 58 miliardi di euro** di trasferimenti statali all'INPS, **ben 28 miliardi di euro** sono ritornati allo Stato sotto forma di IRPEF trattenuta sulle pensioni.

A conti fatti, i pensionati italiani percepiscono una pensione, che al netto delle tasse, risulta del **15 per cento inferiore alla media europea**.

Mentre in Germania, Francia e Spagna il peso fisco sulle pensioni è praticamente nullo; in Gran Bretagna il fisco è più leggero rispetto a quello italiano. Solo la Svezia ci batte, ma non c'è confronto sui servizi forniti al cittadino pensionato.

### **ASSISTENZA NON E' PREVIDENZA!**

Inoltre bisogna fare chiarezza anche sul fatto che parte della spesa pensionistica italiana è costituita da pensioni di carattere assistenziale: pensioni sociali, assegni sociali, pensioni di invalidità, integrazioni al minimo, prepensionamenti, ecc...).

Ogni anno lo Stato italiano contribuisce a questa spesa con corposi trasferimenti all'INPS, il quale paga per conto dello Stato italiano queste prestazioni assistenziali. **Lo scorso anno lo Stato ha versato all'INPS circa 58 miliardi di euro**.

Solo per le pensioni di invalidità lo scorso anno sono stati pagati 16 miliardi di euro, di cui ben 12 miliardi sono serviti per pagare le indennità di accompagnamento! Tre quarti delle pensioni di invalidità sono concentrate al Sud e questo fattola dice lunga...

Questa spesa negli altri paesi europei non fa parte della spesa previdenziale, ma di un altro capitolo: quello della spesa assistenziale.

Perciò, se dalla nostra spesa pensionistica togliamo l'incidenza del TFR, togliamo l'IRPEF, togliamo i trasferimenti statali per l'assistenza, i parametri italiani della spesa Pensioni/PIL scendono ampiamente sotto la media europea.

Stando così le cose è evidente a tutti che il dibattito sulla sostenibilità della spesa pensionistica italiana è solo strumentale e pieno di convenienze politiche. Bisogna continuare a garantire assistenzialismo in cambio del consenso politico.

Noi invece sosteniamo che chi paga regolarmente i contributi per la propria pensione ha diritto a percepire una pensione dignitosa e non deve finanziare l'assistenzialismo.

## BASSI SALARI = BASSE PENSIONI

**I salari in Italia sono bassi.** Lo si sapeva già, ma ora è certificato anche da un organismo internazionale come l'Ocse (organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che riunisce i 30 paesi più sviluppati del mondo) nel suo rapporto annuale: "Prospettive dell'occupazione dell'Ocse – Edizione 2008".

La busta paga dei lavoratori italiani è mediamente inferiore del 22% in termini di potere d'acquisto tra i paesi dell'Ocse e quasi del 14% in Eurolandia ( i paesi dell'UE che hanno adottato l'euro). L'Italia è al 23° posto nella classifica dell'Ocse, dietro a Spagna e Grecia e seguita, tra i paesi europei, solo dalla Polonia e dal Portogallo.

Lo stesso rapporto dell'Ocse invece pone l'Italia nei primi posti per quanto riguarda il peso delle tasse sui salari. Viene evidenziato infatti che in Italia la quota di salario destinata al fisco è quasi pari al 46% (per la precisione 45,9%) e nella classifica del **cuneo fiscale**, che calcola la differenza tra quanto pagato dal datore di lavoro e quanto effettivamente viene incassato dal lavoratore, l'Italia si colloca al sesto posto.

### Ocse 2007 – Confronto carico fiscale sui salari.

(I calcoli sono basati su un salario medio netto annuale di un lavoratore single senza carichi di famiglia e sono espressi in percentuale)

1. Belgio 55,5	16. Slovacchia 38,5
2. Ungheria 54,4	17. Lussemburgo 37,5
3. Germania 52,2	18. Norvegia 37,5
4. Francia 49,2	19. Portogallo 37,4
5. Austria 48,5	20. Regno Unito 34,1
6. ITALIA 45,9	21. Canada 31,3
7. Svezia 45,4	22. Stati Uniti 30,0
8. Olanda 44,0	23. Svizzera 29,6
9. Finlandia 43,7	24. Giappone 29,3
10. Repubblica ceca 42,9	25. Islanda 28,3
11. Polonia 42,8	26. Australia 27,7
12. Turchia 42,7	27. Irlanda 22,3
13. Grecia 42,3	28. Nuova Zelanda 21,5
14. Danimarca 41,3	29. Corea 19,6
15. Spagna 38,9	30. Messico 15,3

Alcuni anni fa, per evidenziare il basso potere d'acquisto dei salari dei lavoratori italiani ed il peso del fisco sulle buste paga rispetto al resto della Comunità Europea, l'Unindustria di Venezia promosse una campagna pubblicitaria sui mezzi di trasporto pubblici con una domanda provocatoria: "Siamo ancora in Europa?".

Infatti, a parità di costo (2400 euro), un operaio italiano percepisce in busta paga 1298 euro; ben 168 euro in meno dei lavoratori spagnoli; 248 euro in meno dei lavoratori del Regno Unito e ben 567 euro (un terzo) in meno dei lavoratori irlandesi. Con altre parole: 100 euro netti in busta paga costano all'azienda italiana 210 euro.

Ma non è solo il cuneo fiscale la causa dei salari bassi in Italia. Ci sono altre cause.

**L'inflazione programmata.** Gli accordi sul costo del lavoro di luglio 1992-1993 sancirono la morte della scala mobile (meccanismo automatico di difesa dei salari dall'inflazione), sostituendola con la contrattazione nazionale biennale dei salari, basata sull'inflazione programmata.

E' troppo facile capire come questo meccanismo portò ad un ulteriore depauperamento dei salari dei lavoratori italiani, perché l'inflazione programmata a livello governativo si è sempre rivelata inferiore a quella reale. In questo modo, in questi ultimi quindici anni, le buste paga hanno perso mediamente dal 10 al 15 per cento del loro potere d'acquisto.

**L'introduzione dell'euro.** Nel gennaio del 2002 l'euro prese il posto della lira. L'introduzione dell'euro ha portato in Europa un aumento dei prezzi. In Italia si calcola che i prezzi, grazie all'euro, nel periodo dal 2002 al 2008, siano aumentati mediamente del 19 per cento.

Oltre a ciò, l'introduzione dell'euro è stata pagata a carissimo prezzo dai lavoratori dipendenti, in quanto hanno visto dimezzarsi il potere d'acquisto dei loro salari. Infatti in busta paga un euro vale circa duemila lire (1936,27 lire, per la precisione), mentre, quando si fa la spesa, un euro equivale a mille lire.

**Il drenaggio fiscale.** Il drenaggio fiscale significa per il lavoratore maggiore pressione fiscale sulla busta paga, perché l'inflazione fa lievitare nominalmente le buste paga, sulle quali, grazie alle aliquote fiscali progressive, aumenta il prelievo fiscale. Di conseguenza diminuisce il potere d'acquisto dei salari.

Si calcola che con l'inflazione al 4% un lavoratore dipendente "single" con un reddito lordo di 30 mila euro all'anno, finisce per versare 220 euro di irpef in più all'anno. Si tratta di una vera e propria tassa sull'inflazione!

Nel 2008 il drenaggio fiscale ha portato nelle casse dello Stato circa 3,7 miliardi di euro.

E' molto strano come in questi anni, i vari governi italiani, sia di destra che di sinistra, si siano ben guardati dal restituire ai lavoratori e pensionati italiani quanto è stato loro tolto dal drenaggio fiscale, anche se c'è una legge che lo prescrive (art. 3, legge n. 154/1989).

A questo punto è anche facile capire perché molti italiani faticano ad arrivare a fine mese con il loro salario. Siamo di fronte ad un nuovo fenomeno: quello dei lavoratori poveri.

Lavoratori per i quali si prospetta anche **una vecchiaia molto povera.**

La riforma Dini del 1995, infatti, ha cambiato completamente il sistema previdenziale italiano. Da un sistema a prestazione definita, in grado di garantire ai pensionati un tenore di vita non dissimile da quello goduto nell'ultimo periodo di vita lavorativa, con una pensione pari all'80 per cento a chi aveva contribuito per quarant'anni, si è passati ad un sistema a contribuzione definita, simile nel suo funzionamento alle assicurazioni private: tanto hai versato di contributi durante la tua vita lavorativa, tanto ti viene dato di pensione.

Questo nuovo sistema comporta però una drastica diminuzione del tasso di sostituzione, cioè del rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione percepita.

Tutto questo sarà molto evidente dal 2015 in poi, quando l'importo delle pensioni sarà conteggiato con il nuovo sistema pro rata (una parte della pensione con il sistema retributivo e l'altra con il sistema contributivo) e dal 2035, quando invece le pensioni verranno integralmente conteggiate con il sistema contributivo.

Allora si toccherà con mano la portata della riforma Dini, che garantirà solo pensioni di importo pari a circa il 50 per cento dell'ultima retribuzione. Più drammatica sarà la situazione dei lavoratori parasubordinati, che si vedranno corrispondere pensioni inferiori al 30 per cento del loro reddito annuo.

E' perciò molto evidente come ai salari bassi di oggi, corrisponderanno domani basse pensioni, di importo pari o di poco superiore alle pensioni minime di oggi.

Siamo di fronte ad una questione salariale non più rinviabile, se non vogliamo per il prossimo futuro creare milioni di poveri pensionati. E' ora che i sindacati ritornino a fare il loro mestiere ... e che la politica si faccia carico di questo grosso problema.

## **I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI DAGLI EXTRACOMUNITARI (Prima venivano rimborsati. Oggi non più, grazie alla legge Bossi-Fini)**

### **Articolo 3, comma 13, della legge n. 335/1995 (Riforma Dini).**

L'articolo prevedeva per i lavoratori extracomunitari, che avessero cessato l'attività lavorativa in Italia e che lasciassero il territorio nazionale, la facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non fosse regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi, che risultavano versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5 per cento annuo.

*Questa norma venne ribadita anche dal comma 1, lettera c) dell'articolo 47 del DLgs. n. 286/98 (la Turco-Napolitano), che la estese anche ai lavoratori stagionali.*

### **Articolo 22, comma 11, del DLgs. n. 286/98 (Turco-Napolitano).**

Riformula la normativa dell'articolo 3, comma 13 della legge n. 335/95, prevedendo per i lavoratori extracomunitari, che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e che lascino il territorio nazionale, la facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi, che risultassero versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5% annuo. La stessa normativa vale per i lavoratori stagionali extracomunitari (articolo 2, comma 5 del DLgs. n. 286/98).

*L'articolo 22 del DLgs. n. 286/98 è stato completamente sostituito dall'articolo 18 della legge. 189/2002 (Bossi-Fini).*

### **Articolo 18, comma 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini).**

*(I contributi previdenziali non vengono più restituiti. Si fa eccezione solo per i lavoratori stagionali).*

Il comma 13 dell'articolo 18 della legge 189/2002 riformula completamente la normativa sui contributi previdenziali versati dai lavoratori extracomunitari. La nuova normativa prevede infatti la liquidazione dei contributi previdenziali solo a favore dei lavoratori stagionali extracomunitari, negli altri casi il lavoratore extracomunitario, in caso di rimpatrio, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e potrà goderne, indipendentemente dalla vigenza di un accordo internazionale di reciprocità, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo, previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

*Il comma 20 dell'articolo 1 della legge 335/1995 prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.*

*Si prescinde dal requisito anagrafico al raggiungimento dell'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; dal requisito dell'importo della pensione si prescinde invece dal sessantacinquesimo anno di età.*

## LA PENSIONE AGLI EXTRACOMUNITARI

Quanto denunciato da alcuni giornali nei mesi scorsi, in merito alla pensione sociale o assegno sociale agli extracomunitari, parte da molto lontano, con il riconoscimento del diritto di ricongiungimento familiare ai cittadini extracomunitari.

Infatti, il diritto di ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari ha trovato riconoscimento nella legislazione italiana con la legge Martelli (art.4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943) e successivamente venne ribadito con il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39.

All'epoca, noi della Lega, promuovemmo una raccolta di firme per abrogare la legge Martelli, ma il Parlamento Italiano non ne tenne conto.

Successivamente la norma sul ricongiungimento venne recepita nel Testo Unico sull'immigrazione, Decreto Legislativo 25 luglio 1998 (meglio noto come **legge Turco-Napolitano**: Livia Turco e l'attuale presidente della Repubblica Giorgio Napolitano). Inoltre **l'articolo 41 di questo decreto legislativo, con disposizione innovativa, ha previsto l'equiparazione degli stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai cittadini italiani per quanto riguarda la fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, tra le quali appunto anche l'assegno sociale.**

In un secondo tempo, la legge Bossi-Fini (legge n. 189 del 2002) introdusse delle limitazioni al ricongiungimento, inserendo nella legge, dopo "*genitori a carico*", le parole: "*qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro mantenimento per documentati gravi motivi di salute*".

Questa nuova formulazione pose un limite all'abuso dell'assegno sociale da parte degli extracomunitari.

Da ultimo, il Governo Prodi, con decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (noto come legge Damiano-Amato) abrogò la modifica introdotta dalla legge Bossi-Fini, riaprendo l'assalto da parte degli extracomunitari e neocomunitari (albanesi e Romeni soprattutto) all'assegno sociale, pagato con le nostre tasse.

E' opportuno ricordare che i decreti legislativi, non vengono votati dalle Camere del Parlamento, bensì vengono adottati dal Governo, che li emette, sentiti i pareri non vincolanti delle competenti commissioni parlamentari.

Il parere della Lega Nord fu ovviamente contrario, ma il Governo Prodi non ne tenne minimamente conto.

Con il ritorno della Lega Nord al governo nel 2008 le cose cambiarono completamente.

## LA STRETTA SULL'ASSEGNO SOCIALE AGLI IMMIGRATI

L'assegno sociale, disciplinato dall'articolo 3, comma 6 della legge n. 335/1995, dal 1996 ha sostituito la vecchia pensione sociale e spetta al compimento dei 65 anni di età a coloro che sono sprovvisti di mezzi o hanno comunque redditi inferiori a un determinato limite.

**Nel 2010 i pensionati hanno diritto all'assegno nella misura intera (411,53 euro netti al mese) se nullatenenti e in misura ridotta se non superano l'importo annuale dell'assegno (5.349,89 euro).**

Si applica in sostanza il principio che ogni euro di reddito riduce della stessa cifra l'importo mensile dell'assegno.

Per le persone coniugate il meccanismo è lo stesso, ma il limite di reddito è pari al doppio dell'assegno sociale (10.699,78 euro).

Il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato, oltre che **ai requisiti di età e di reddito**, al **possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea**.

**I cittadini extracomunitari** sono messi sullo stesso piano dei cittadini italiani e comunitari a condizione che siano titolari della carta di soggiorno.

Per tutti, italiani e stranieri, **la residenza abituale sul territorio nazionale è un requisito essenziale**, in mancanza del quale l'assegno sociale viene revocato in quanto prestazione di tipo assistenziale, che non può essere esportata.

Grazie alla Lega Nord, con la **legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 20, comma 10**, (nota come manovra d'estate 2008) è stato stabilito che *a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.*

In sostanza il requisito della residenza, che deve essere effettiva, stabile e continuativa (messaggio Inps n. 12886 del 4 giugno 2008), viene ampliato con il requisito di **anzianità di residenza**.

Il nuovo requisito non fa esplicito riferimento agli stranieri, ma è evidente che aiuta a combattere in modo più efficace gli abusi commessi dagli stranieri immigrati.

Oltre a questa modifica legislativa per evitare l'abuso dell'assegno sociale da parte degli immigrati, in particolare extracomunitari e neo comunitari, la Lega Nord era intervenuta, nel corso dell'anno 2008, anche sui **facili ricongiungimenti dei familiari**, modificando il D.Lgs 8 gennaio 2007, n. 5 relativo appunto al diritto del ricongiungimento familiare adottato nella XV legislatura dal 2° Governo Prodi (17 maggio 2006 - 8 maggio 2008).

Infatti con D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 è stata modificata la normativa per i genitori, prevedendo il ricongiungimento solo per i *“genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”*.

In secondo luogo, sempre con il D.Lgs n. 160/2008 è stato disposto per gli immigrati, che chiedono il ricongiungimento per i genitori con più di 65 anni, l'obbligo di stipulare un'assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale previo il pagamento di un contributo il cui importo verrà determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze da aggiornarsi con cadenza biennale. Lo scandalo denunciato in questi giorni dalla stampa riguarda appunto gli immigrati che percepiscono l'assegno sociale, ma risiedono all'estero, contravvenendo alla precisa disposizione di legge, che prevede l'obbligo della residenza in Italia per poter usufruire dell'assegno sociale.

In questo caso, a mio giudizio, è compito del Comune di residenza verificare se l'immigrato risiede ancora in Italia oppure è rimpatriato, perché è il comune che rilascia la residenza.

Però l'autorità comunale non può, salvo denunce specifiche e ben circostanziate, disporre azioni di accertamento preventivo. Inoltre i possessori della carta di soggiorno/permesso CE (1) non sono più soggetti al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale all'anagrafe civile (D.P.R. n. 223/1993), come per coloro che hanno invece il permesso di soggiorno; non rischiano pertanto la cancellazione automatica dall'anagrafe del loro Comune; né sono previsti accertamenti nemmeno da parte dell'Ufficio Immigrazione delle Questure, perché a questi uffici sono state sottratte le funzioni di polizia giudiziaria ed investigativa, con lo scopo precipuo di concentrare la loro funzione alla sola attività amministrativa.

**Riassumendo**, per l'Assegno Sociale sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) età: più di 65 anni;
- 2) requisito economico: nulla tenenti o reddito annuo inferiore all'importo dell'assegno sociale;
- 3) cittadinanza italiana oppure, per i cittadini comunitari ed extracomunitari, idoneo titolo di soggiorno;
- 4) residenza legale effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nonché aver lavorato legalmente per 10 anni continuativi con un reddito annuo almeno pari all'importo dell'assegno sociale (art.20, co.10, L. n. 133/2008).

*(1) N.B. Gli immigrati titolari della carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE non sono più vincolati al rilascio del visto d'ingresso e possono entrare ed uscire dall'Italia senza particolari procedure di controllo. Per quanto concerne poi l'assegno sociale, seppur vige il divieto di esportabilità all'estero, grazie alle moderne procedure di accreditamento in specifici conti correnti postali, gli aventi diritto trovano comunque la soluzione di ricevere il nostro assegno sociale nei loro paesi di provenienza.*

## TUTTE LE PENSIONI INPS

<b>PENSIONE</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>SIGLA</b>
Lavoratori dipendenti	Vecchiaia Invalidità Superstiti	VO IO SO
Lavoratori dipendenti in regime internazionale	Vecchiaia Invalidità Superstiti	VO/S IO/S SO/S
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne	Vecchiaia Invalidità Superstiti	VO/P IO/P SO/P
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	Vecchiaia Invalidità Superstiti	VR IR SR
Artigiani	Vecchiaia Invalidità Superstiti	VO/ART IO/ART SO/ART
Esercenti attività commerciali	Vecchiaia Invalidità Superstiti	VO/COM IO/COM SO/COM
Previdenza marinara	Vecchiaia Invalidità Superstiti	PM
Lavoratori delle miniere, cave e torbiere	Vecchiaia Superstiti	VO/MIN SO/MIN
Personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea	Vecchiaia Invalidità Superstiti	VL
Personale dipendente dalle esattorie e dalle ricevitorie delle imposte dirette	Vecchiaia Invalidità Superstiti	ES
Personale dipendente da pubblici servizi di trasporto	Vecchiaia Invalidità Superstiti	ET
Personale addetto ai pubblici servizi di telefonia	Vecchiaia Invalidità Superstiti	TT
Personale addetto alla gestione delle imposte di consumo	Vecchiaia Invalidità Superstiti	DZ
Personale dipendente dalle aziende private del gas	Vecchiaia Invalidità Superstiti	GAS
Personale dipendente dall'Enel e da aziende elettriche private	Vecchia Invalidità Superstiti	EL
Clero secolare e ministri di culto delle	Vecchiaia	

confessioni religiose diverse da quella cattolica	Invalidità Superstiti	CL
Assegni vitalizi liquidati a carico dell'Enpas, dell'Istituto Postelegrafonici e dell'Inadel		PSO
Pensione sociale		PS
Assegno sociale (L 335/95)		AS
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni in regime internazionale	Vecchiaia Invalidità Superstiti	VR/S IR/S SR/S
Artigiani in regime internazionale	Vecchiaia Invalidità Superstiti	VO/ART/S IO/ART/S SO/ART/S
Esercenti attività commerciali in regime internazionale	Vecchiaia Invalidità Superstiti	VO/COM/S IO/COM/S SO/COM/S
Lavoratori delle miniere, cave e torbiere in regime internazionale	Vecchiaia Superstiti	VO/MIN/S SO/MIN/S
Trattamento previdenziale delle ostetriche	Vecchiaia	VOST
Personale a rapporto d'impiego Inps (ex Inam, ex Cassa mutua artigiani, commercianti, coltivatori diretti), ecc.	Vecchiaia Invalidità Superstiti	PI
Personale salariato dell'Inps	Vecchiaia Invalidità Superstiti	PL
Convenzione per l'assicurazione facoltativa dei giocatori di calcio professionisti e semiprofessionisti	Vecchiaia Invalidità Superstiti	VGC IGC SGC
assicurazione facoltativa ordinaria	Vecchiaia Invalidità	VO/BIS IO/BIS
Mutualità pensioni a favore delle casalinghe	Vecchiaia Invalidità	MP
Convenzione per l'assicurazione facoltativa per i rivenditori di giornali e venditori ambulanti	Vecchiaia Invalidità Superstiti	VV IV FV
Procaccia postali	Vecchiaia Invalidità Superstiti	VP IP SP
Assegni temporali mensili a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia (lavoratori dipendenti)	Vecchiaia Invalidità Superstiti	V/LIB/OBG I/LIB/OBG S/LIB/OBG

## **LE GABBIE SALARIALI (Ovvero: i contratti di lavoro territoriali )**

I contratti di lavoro territoriali, così vengono oggi chiamate le gabbie salariali dagli addetti ai lavori, sono da sempre uno dei cavalli di battaglia della Lega Nord.

A noi non importa come vengono chiamate oggi le gabbie salariali; ciò che conta è che la sostanza non è cambiata: il salario deve essere contrattato a livello territoriale, perché deve essere collegato al costo della vita del territorio ove operano le imprese ed i lavoratori.

Quando la Lega Nord parla di gabbie salariali, lo fa riferendosi a contratti collettivi di lavoro regionali o per aree omogenee; dove per aree omogenee si intende anche contratti collettivi provinciali o distrettuali (riferito ai distretti industriali: importanti realtà produttive costituite da piccole e medie imprese dello stesso settore e concentrate in una stessa area, come ad esempio il distretto industriale di Carrara per il marmo, di Manzano per le sedie, di Prato per il tessile. In Italia i distretti industriali sono un fenomeno molto diffuso specialmente nelle regioni nord-orientali e centrali).

E' dal primo congresso della Lega di Pieve Emanuele, nel 1990, che la Lega parla di gabbie salariali per retribuire più equamente i lavoratori del Nord e per combattere la disoccupazione nel Mezzogiorno.

Da allora ci sono stati numerosi ed autorevoli interventi sia internazionali che nazionali a favore delle gabbie salariali per combattere la disoccupazione nel Mezzogiorno d'Italia: l'Ocse, il Fondo Monetario Internazionale, lo Svimez (associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, centro studi e ricerche di carattere economico fondato nel 1946), la Banca d'Italia, la Fondazione De Benedetti ...

Anche Marco Biagi nel suo "Libro Bianco" parlava di reintrodurre le gabbie salariali: "Occorre ridefinire il modello contrattuale per tener conto del costo della vita. Allora si avrebbe una struttura di salario più articolata e più flessibile, che non farebbe venir meno la necessità del contratto unico nazionale, ma adatterebbe la retribuzione al costo della vita, distribuendo ovunque salari reali e non fittizi".

La stessa Cisl, del resto, quando parla di salari di ingresso o di flessibilità salariale per le regioni del Mezzogiorno, involontariamente ammette la necessità delle gabbie salariali per affrontare i problemi occupazionali nel Mezzogiorno. Diciamo involontariamente, perché i salari d'ingresso sono una brutta copia delle gabbie salariali volute dalla Lega, perché la Lega Nord ha sempre sostenuto che bisogna pagare meglio i lavoratori del Nord, e non viceversa (cioè pagare meno i lavoratori del Sud), per le ovvie ragioni che qui stiamo esponendo.

Solo in Italia, tra i paesi europei che contano, la contrattazione collettiva di categoria ha una caratteristica nazionale con effetti economici indifferenziati rispetto alle diverse realtà del paese.

Infatti diversa è la realtà degli altri paesi europei, quelli maggiori e con i quali è giusto confrontarci.

In Germania, per esempio, la contrattazione collettiva di categoria avviene a livello di Lander. In Francia la contrattazione avviene a livello compartimentale. In Spagna invece la contrattazione collettiva di categoria avviene a livello provinciale per le imprese con meno di 50 dipendenti e a livello aziendale per le imprese con più di 50 dipendenti. In Gran Bretagna, infine, esiste solo la contrattazione aziendale, che stabilisce il trattamento retributivo, l'orario di lavoro e le condizioni di lavoro.

L'Italia, perciò, con i suoi contratti nazionali, è un'anomalia nell'Europa che conta.

Questa anomalia è difesa strenuamente dai sindacati confederali (Cgil, Cisl e Uil), perché la contrattazione nazionale permette loro di mantenere il monopolio della rappresentanza sindacale, mentre le gabbie salariali darebbero inevitabilmente spazio ai sindacati più rappresentativi territorialmente.

E' noto ormai a tutti, anche perché ampiamente documentato da studi economici ed universitari, che il costo della vita nel Mezzogiorno è mediamente più basso del 25 per cento e che la produttività delle imprese del Mezzogiorno è altrettanto inferiore a quelle del Nord, mentre i salari nominali, stabiliti dai contratti nazionali sono uguali su tutto il territorio italiano.

In questo modo i contratti collettivi nazionali penalizzano i lavoratori del Nord, perché questi ricevono una retribuzione inferiore al costo della vita della regione o territorio in cui vivono, e penalizzano le imprese del Sud, che hanno in questo modo un costo di lavoro uguale a quelle del Nord, ma una produttività inferiore.

Perciò solo i contratti di lavoro territoriali (ovvero, le gabbie salariali) permetterebbero di retribuire in modo più equo i lavoratori del Nord e permetterebbero di affrontare in modo serio il problema della disoccupazione nel Mezzogiorno, senza ricorrere invece a dei palliativi come la fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese del Sud, che fanno nuove assunzioni, o agli sconti e agli incentivi per l'emersione dal lavoro nero, tutti provvedimenti questi che gravano sulla fiscalità generale senza risolvere nulla.

## COLLEGATO LAVORO – CONCILIAZIONE E ARBITRATO.

### **Breve cronistoria.**

Il collegato lavoro è stato presentato il 2 luglio 2008 alla Camera dei Deputati come disegno di legge su iniziativa del Governo (Atto Camera N. 1441), all'interno della cosiddetta "Manovra d'estate 2008".

Successivamente, il 5 agosto 2008, l'Assemblea della Camera deliberò lo stralcio di 7 articoli, recanti norme in materia di previdenza e lavoro pubblico e privato.

Lo stralcio prese il nome di Atto Camera n. 1441 *quater* con il titolo di: "Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

Al Senato il disegno di legge assumerà il nome di Atto Senato N. 1667 e dopo due anni di discussione nei due rami del Parlamento, durante i quali gli articoli del disegno di legge dai sette iniziali diventeranno 50, prenderà il nome definitivo di Atto Senato N. 1167-B.

Il disegno di legge è stato trasformato definitivamente in legge dal Parlamento, dopo varie letture, **il 3 marzo 2010.**

Però **il Presidente della Repubblica il 31 marzo 2010** ha rinviato alle Camere la legge, apprezzando l'istituto dell'arbitrato, ma richiedendo alcune modifiche all'istituto stesso a maggior garanzia dei lavoratori dipendenti.

**Attualmente** il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei Deputati con le modifiche suggerite dal Presidente della Repubblica; ora è in votazione al Senato, dove sono già state apportate alcune modifiche al testo. Perciò il Disegno di legge, dopo l'approvazione del Senato, dovrà ritornare alla Camera per l'ottava lettura ....

### **Contenuti dell'articolo 31 (Conciliazione e arbitrato).**

L'articolo 31 del disegno di legge riscrive, ampliandola, la disciplina su conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (art. 409 del cpc), con l'intento di rendere più rapida la giustizia del lavoro.

**La conciliazione per via amministrativa.** Viene in primo luogo abolito l'obbligo del tentativo di conciliazione, prima di ricorrere al giudice del lavoro, introdotto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, attuativo dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini). Il tentativo di conciliazione attraverso le commissioni di conciliazione, istituite presso le Direzioni provinciali de lavoro, ritorna facoltativo, come lo era prima della riforma Bassanini.

In qualunque fase del tentativo di conciliazione è prevista la possibilità di ricorrere anche ad una procedura arbitrale per la soluzione della controversia. Il lodo è impugnabile, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.

**La conciliazione per via sindacale.** In alternativa alla procedura in sede amministrativa, viene ribadito che la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di controversie individuali di lavoro, possono essere svolti anche presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

**Altre modalità di conciliazione e arbitrato (collegio di conciliazione e arbitrato irritale).**

Viene disciplinato il ricorso ad un collegio di conciliazione e arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un presidente scelto in comune accordo tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati cassazionisti.

Vengono definiti anche i costi dell'arbitrato: la nuova norma fissa al 2% del valore della controversia il compenso spettante al presidente del collegio e all'1% quello degli arbitri di parte, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di istituire un **fondo** per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per l'arbitrato.

La procedura dovrebbe concludersi in **140 giorni** mediante lodo. Il lodo è impugnabile, se ciò è previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.

La nuova norma offre anche la possibilità al lavoratore e datore di lavoro di pattuire **clausole compromissorie** (articolo 808 del codice di procedura civile), che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Il procedimento arbitrale è quello previsto dalla legge, cioè irrituale con la possibilità per gli arbitri di decidere secondo **equità** e, quindi, senza applicare direttamente le disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo a tutela del lavoratore.

La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata dalle commissioni di certificazione, che la legge Biagi ha previsto possano essere costituite presso gli Enti bilaterali, le Direzioni provinciali del lavoro, le Università. Le commissioni di certificazione devono accertare l'effettiva volontà delle parti di affidare ad arbitri le controversie, che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro.

In assenza di predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente norma.

La normativa in materia di conciliazione e arbitrato, contenuta nel presente articolo, si applica anche ai dipendenti del pubblico impiego.

### **Considerazione generali.**

In primo luogo, voglio rilevare che la mobilitazione contro il disegno di legge 1167-B, da parte della CGIL e della sinistra in generale, sembra un po' tardiva.

Infatti è avvenuta dopo due anni di discussione in Parlamento del disegno di legge. Dove era prima l'opposizione di sinistra? Dov'erano Rifondazione Comunista e CGIL ?

Questo dimostra che la mobilitazione dell'opposizione e delle sinistre a difesa dell'articolo 18 ed altro, prima del voto per le regionali di quest'anno, era solo strumentale.

Infatti il collegato sul lavoro, approvato dal Parlamento il 3 marzo scorso, non tocca minimamente la legge sui licenziamenti (articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e Legge 604/1996, recante norme sui licenziamenti individuali), ma **rende facoltativo il tentativo di conciliazione (oggi obbligatorio)** per le controversie di lavoro, prima di rivolgersi al giudice di lavoro.

Il collegato lavoro inoltre **amplia la possibilità per le parti, interessate da una controversia di lavoro, di ricorrere all'arbitrato**, istituto già previsto dal nostro codice di procedura civile all'articolo 806 (vi si può ricorrere quando lo prevedono i CCNL).

Anche nella nuova normativa, prevista dal collegato, le modalità di ricorso all'arbitrato verranno definite dai CCNL o da un accordo interconfederale da stipularsi entro un anno dalla trasformazione in legge del collegato stesso, in difetto, interverrà lo stesso Ministro del lavoro con un proprio decreto ministeriale, dopo aver sentito, però, le parti sociali.

Un avviso comune, già sottoscritto l'11 marzo 2010 dalle parti sociali, con esclusione della sola CGIL, **esclude la possibilità di ricorrere all'arbitrato nei casi di licenziamento.**

Infine il collegato lavoro prevede che l'impugnativa del licenziamento, per essere valida, deve essere seguita dal ricorso al Tribunale del lavoro non oltre il 180° giorno successivo all'impugnazione del licenziamento, pena la nullità dell'impugnativa stessa. Oggi invece un lavoratore, dopo aver impugnato il licenziamento, può attendere anche 5 anni prima di ricorrere al giudice del lavoro. Mi pare un po' eccessivo....

### **L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non si applica ai dipendenti dei sindacati.**

Strano, ma vero. L'articolo 18 dello SL non si applica ai dipendenti dei sindacati. Infatti l'articolo 35 dello SL stabilisce che l'articolo 18, che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, si applica solo alle imprese industriali e commerciali con più di 15 dipendenti. I sindacati non sono considerati imprese industriali o commerciali, perciò i paladini dei lavoratori non applicano l'articolo 18 ai loro dipendenti...

Inoltre, se consideriamo che il 95% delle imprese italiane hanno meno di 10 dipendenti, è facile intuire come **lo Statuto dei Lavoratori tuteli solo una minoranza dei lavoratori dipendenti.**

Perciò l'articolo 18 dello SL divide i lavoratori in lavoratori di serie A (quelli garantiti) ed in lavoratori di serie B (quelli non garantiti). Anche un comunista come Giorgio Amendola sosteneva ciò e lo stesso Gino Giugni, "padre" dello Statuto dei Lavoratori, gli dava ragione. Se la Corte Costituzionale non ha ritenuto incostituzionale l'articolo 18, vuol dire che eventuali modifiche all'articolo 18 non possono essere tacciate di incostituzionalità.

### **Ulteriori considerazioni sull'arbitrato.**

L'articolo 31 del collegato, come ho evidenziato nel mio commento qui allegato all'articolo stesso, amplia la possibilità di ricorrere all'arbitrato irrituale.

(N.B. L'arbitrato è irrituale quando le parti hanno stabilito, per iscritto, di conferire un potere agli arbitri di risolvere la controversia mediante un contratto, e non attraverso un lodo arbitrale e cioè con un atto di natura processuale. In questo caso non si seguono le stesse regole che segue un giudice, ma si considerano prevalenti le specifiche situazioni di merito. Cioè non si decide secondo diritto).

Attualmente l'arbitrato irrituale è ammesso solo in quanto previsto dai contratti collettivi e in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione (art. 412 *ter* e 412 *quater* del codice di procedura civile, inseriti dall'articolo 39, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, attuativo dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nota come legge Bassanini).

Inoltre le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri soltanto ove previsto dai contratti o accordi collettivi di lavoro (articolo 806 del cpc).

Con altre parole, l'arbitrato irrituale per le controversie di lavoro è già stato introdotto dalla legge Bassanini...

La nuova disciplina, introdotta dal collegato, stabilisce che, in relazione alle controversie di cui all'articolo 409 del cpc (ossia controversie di lavoro), le parti contrattuali (datore di lavoro e lavoratori, ma anche co.co.co. o lavoratori a progetto e committenti) possono pattuire **clausole compromissorie**, di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile, che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato, disciplinato dagli articoli 412 *ter* e 412 *quater* del codice di procedura civile (ossia all'arbitrato irrituale).

N.B. La clausola compromissoria riguarda liti eventuali e future, non determinate, ma determinabili in quanto collegate alla vita di un rapporto anche non contrattuale.

La pattuizione della clausola compromissoria è possibile solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre la pattuizione della clausola compromissoria deve essere certificata da apposite Commissioni di certificazione.

In assenza dei predetti accordi o contratti collettivi, trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del collegato, sarà il Ministro del lavoro, dopo aver sentito le parti sociali, a definire le modalità di attuazione della nuova disciplina.

Quello che fa gridare Rifondazione Comunista e la CGIL all'attentato contro l'articolo 18 è la clausola compromissoria, perché sostengono che può essere imposta anche all'atto dell'assunzione, obbligando in tal modo il lavoratore a rinunciare al diritto di ricorrere al giudice del lavoro in caso di controversie, anche quelle relative al licenziamento, pena la non assunzione. Ma questa possibilità, anche se non espressamente esclusa dalla legge, è già stata esclusa dall'avviso comune firmato dalle parti sociali l'11 marzo scorso.